

Bollettino

A cura dell'
**Ordine
degli Avvocati
del Cantone
Ticino**



67

**Luglio
2025**

Sommario

| | |
|--|-----------|
| LPT 2 - La nuova disciplina delle costruzioni fuori zona edificabile: cosa ci attende? | 3 |
| Relazione Presidenziale 2024-2025 | 7 |
| Presentazione dei conti 2024 | 12 |
| Attività della FSA | 16 |
| Attività della Commissione esami | 19 |
| Attività della CFPG | 21 |
| Attività del servizio di consulenza giuridica | 23 |
| Rapporto 2024-2025 della Commissione di digitalizzazione dell'OATI | 25 |
| Verbale dell'assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 7 giugno 2024 | 26 |
| Varia Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati | 43 |
| Impressum | 56 |

LPT 2 - La nuova disciplina delle costruzioni fuori zona edificabile: cosa ci attende?

Athos Mecca¹

Avvocato specialista FSA in diritto della
costruzione e immobiliare

Giudice supplente presso la Prima Corte di
diritto pubblico del Tribunale federale

1. Introduzione

La revisione parziale della Legge federale sulla pianificazione del territorio (nLPT), conclusasi il 29 settembre 2023 e la cui entrata in vigore è prevista nel corso del prossimo anno, ha introdotto, tra l'altro, due strumenti innovativi per regolare le costruzioni fuori zona edificabile: la strategia della stabilizzazione (*Stabilisierungsmechanismus*) e l'approccio territoriale (*Gebietsansatz*).

Tali strumenti costituirebbero la risposta alla crescente pressione edilizia sul territorio svizzero e mirano ad un controllo più rigoroso dell'edificazione nelle zone non edificabili.

La strategia della stabilizzazione impone ai Cantoni di bloccare l'aumento di edifici e superfici impermeabilizzate, mediante una pianificazione direttiva conforme agli obiettivi federali, con obblighi di monitoraggio e, in caso di scostamenti, misure correttive.

L'approccio territoriale introduce una deroga mirata al principio di separazione, permettendo utilizzazioni edilizie più ampie in determinati comprensori fuori zona edificabile, purché giustificate da vantaggi territoriali netti e da misure di compensazione.

L'articolo si propone di introdurre queste novità, analizzando, in termini generali, i fondamenti normativi, le modalità applicative e le conseguenze giuridiche, con particolare attenzione al ruolo dei Cantoni, all'effettività degli strumenti previsti e alla coerenza costituzionale.

2. Contesto e genesi della revisione normativa

La questione delle costruzioni fuori zona edificabile costituisce una delle principali sfide del diritto svizzero della pianificazione territoriale, poiché mina il principio fondamentale della separazione funzionale tra zone edificabili e non edificabili sancito all'art. 14 LPT. La prassi applicativa ha spesso ampliato, a tratti in modo eccessivo, le eccezioni previste dagli artt. 24 e segg. LPT, con un conseguente incremento di edifici non agricoli, impermeabilizzazione del suolo e, per certi versi, degrado paesaggistico. Dopo una prima fase della revisione (LPT 1, in vigore dal 2014), focalizzata sulla riduzione delle zone edificabili sovradimensionate (art. 15 cpv. 2 LPT), il legislatore ha ritenuto necessario intervenire anche sull'edificazione fuori zona edificabile. Nel messaggio del 15 maggio 2019 concernente la LPT 2, il Consiglio federale ha fissato obiettivi precisi: contenere le nuove edificazioni, incentivare il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, evitare gli effetti cumulativi delle autorizzazioni singole, tutelare il paesaggio e salvaguardare le superfici agricole d'avvicendamento.

¹ Le considerazioni espresse nel presente articolo non impegnano in alcun modo l'autorità giudiziaria ove l'autore opera

La nuova normativa ha introdotto due strumenti centrali – la strategia della stabilizzazione (artt. 1 cpv. 2 lett. bter e 8d nLPT) e l’approccio territoriale (artt. 8c e 18bis nLPT) – da integrare nei piani direttori cantonali, soggetti all’approvazione del Consiglio federale ai sensi dell’art. 11 LPT. Queste misure rafforzano il ruolo strategico dei Cantoni, segnando il passaggio da un approccio reattivo basato su deroghe individuali a una pianificazione strutturata, fondata su obiettivi verificabili e su un maggiore coordinamento interistituzionale. Tale evoluzione riflette una trasformazione sostanziale del diritto pianificatorio: da disciplina procedurale centrata sull’autorizzazione singola a strumento prestazionale volto a orientare lo sviluppo territoriale secondo criteri di sostenibilità.

3. La strategia della stabilizzazione

La strategia della stabilizzazione, introdotta con gli artt. 1 cpv. 2 lett. bter, 1 cpv. 2 lett. bquater e 8d nLPT, impone ai Cantoni di pianificare in modo da mantenere costanti, nel lungo termine, sia il numero di edifici che la superficie impermeabilizzata nelle zone non edificabili, sulla base di una situazione di riferimento fissata al 29 settembre 2023. Si tratta di uno strumento prestazionale, che non vieta in sé nuove edificazioni ma impone un equilibrio quantitativo: ogni aumento del carico territoriale deve essere compensato, in modo da garantire un bilancio sostanzialmente nullo o positivo a tutela delle funzioni ecologiche, agricole e paesaggistiche.

Ai sensi dell’art. 38a cpv. 1 nLPT, entro cinque anni i Cantoni devono elaborare una strategia che descriva la situazione iniziale, identifichi i settori critici, definisca misure e criteri di compensazione, includa strumenti di controllo e si coordini con gli altri strumenti pianificatori.

La nOPT ne specifica i contenuti: monitoraggio quadriennale, rendiconto alla Confederazione, soglia di tolleranza dell’1% e uso di indicatori precisi. In mancanza di approvazione federale, trova applicazione l’art. 38b cpv. 3 nLPT, che impone compensazioni obbligatorie caso per caso, disincentivando di fatto nuove edificazioni. I Cantoni possono adottare misure flessibili, quali il riutilizzo di edifici esistenti, la protezione paesaggistica, progetti a impatto territoriale neutro e strumenti di compensazione preventiva. La strategia si configura così come un dispositivo giuridico a carattere relativamente innovativo, incentrato su responsabilità istituzionale, trasparenza e sostenibilità, coerente con l’evoluzione del diritto pianificatorio verso un modello strutturato, misurabile e orientato alla resilienza del territorio.

4. L’approccio territoriale

L’approccio territoriale, introdotto dall’art. 8c nLPT, rappresenta il secondo asse della riforma del 2023 e consente ai Cantoni di individuare, nel Piano direttore e previa approvazione federale (art. 11 LPT), specifici comprensori in cui derogare alle restrizioni edilizie fuori zona edificabile, qualora sussista un vantaggio territoriale netto accompagnato da misure di compensazione proporzionate.

Tale strumento mira a introdurre una flessibilità regolata, riconoscendo la diversità regionale del territorio svizzero – in particolare nelle aree alpine o turistiche – ove un’applicazione rigida del principio di separazione (art. 15 LPT) potrebbe ostacolare progetti di rilevanza pubblica o di riqualificazione. Le condizioni cumulative per il ricorso a questo approccio includono, in particolare, la dimostrazione di benefici territoriali, l’adozione di compensazioni efficaci, la coerenza con la strategia della stabilizzazione e l’integrazione esplicita nel Piano direttore. Il piano deve fornire una delimitazione precisa del com-

prensorio, una giustificazione pianificatoria, le misure compensative previste e le modalità di verifica dei risultati.

Il controllo federale garantisce il rispetto delle esigenze nazionali in materia di pianificazione, ambiente e agricoltura, e impedisce un aumento netto non compensato del numero di edifici o della superficie impermeabilizzata.

L'approccio territoriale si configura così come uno strumento di flessibilizzazione qualificata, che coniuga autonomia cantonale e salvaguardia degli obiettivi federali, promuovendo un bilancio territoriale qualitativo fondato su un'analisi integrata, trasparente e coordinata.

5. Meccanismi di controllo, verifica e conseguenze giuridiche

L'efficacia della strategia della stabilizzazione e dell'approccio territoriale dipende dalla solidità dei meccanismi di controllo e verifica previsti dal legislatore, che ha istituito un sistema multilivello fondato sulla cooperazione tra Cantoni e Confederazione.

L'OPT obbliga i Cantoni a predisporre una documentazione iniziale completa (numero di edifici, superficie impermeabilizzata, localizzazione e funzione) riferita al 29 settembre 2023, quale base per la definizione degli obiettivi di stabilizzazione.

Ogni quattro anni, i Cantoni devono trasmettere all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) un rapporto di attuazione contenente dati aggiornati, analisi delle tendenze e valutazioni dell'efficacia delle misure. In caso di scostamenti superiori all'1%, la Confederazione può richiedere correzioni, sospendere le autorizzazioni o imporre compensazioni. Se la strategia non è approvata o risulta inefficace, l'art. 38b nLPT impone l'obbligo di compensazione

caso per caso, legando ogni nuova costruzione a una demolizione o a un miglioramento territoriale equivalente.

L'ARE esercita la vigilanza federale sull'adeguatezza delle strategie, mentre i Cantoni devono garantire trasparenza tramite la pubblicazione dei dati. Il mancato rispetto delle prescrizioni può compromettere la validità della pianificazione cantonale e determinare responsabilità istituzionali. In sintesi, la verifica periodica e il controllo giuridico costituiscono il fulcro dell'effettività del nuovo assetto normativo, garantendo che le finalità di contenimento dell'edificazione sparsa siano concretamente perseguite e verificabili.

È prevedibile che la giurisprudenza sarà chiamata a chiarire questioni giuridiche su proporzionalità, vantaggio territoriale netto e delimitazione dei comprensori. Infine, il sistema è supportato da strumenti tecnici avanzati, come banche dati aggiornate e programmi di formazione continua.

6. Considerazioni conclusive

La seconda revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT 2) rappresenta un intervento normativo di ampio respiro, che incide in modo sostanziale sul regime giuridico dell'edificazione al di fuori delle zone edificabili. La strategia della stabilizzazione e l'approccio territoriale, introdotti con la revisione della Legge federale sulla pianificazione (LPT2), costituiscono i due assi portanti di un nuovo assetto normativo volto a contenere l'edificazione fuori zona edificabile.

Essi rappresentano un cambiamento strutturale nella logica della pianificazione svizzera, che si estende, da un sistema autorizzativo basato su decisioni individuali (artt. 24 e segg. LPT), ad un approccio programmatico e prestazionale, centrato su obiettivi misurabili, coordinamento istituzionale e responsabilità cantonale.

La riforma rafforza il federalismo cooperativo, delineando un assetto in cui la Confederazione stabilisce obiettivi e criteri generali, mentre i Cantoni godono di una certa autonomia nell'attuazione concreta, ma nel rispetto delle condizioni federali. Sul piano operativo, la riuscita dipenderà dall'impiego di strumenti informativi avanzati, dalla trasparenza dei dati, dalla formazione tecnica dei funzionari e dal ruolo chiarificatore della giurisprudenza del Tribunale federale.

Una prima analisi delle nuove disposizioni mette in luce numerose criticità sotto il profilo dell'effettività degli strumenti introdotti e della coerenza normativa. La delega a strumenti di pianificazione privi di carattere normativo potrebbe infatti sollevare perplessità in merito alla conformità al principio di legalità. Tuttavia, come già evidenziato anche nella dottrina più attenta all'evoluzione del diritto pianificatorio (ZBI 2022, 457 ss.), il successo della revisione dipenderà dalla capacità degli attori istituzionali di trasformare il nuovo assetto normativo in prassi giuridica coerente e vincolante.

Il passaggio dalla teoria alla realtà operativa richiede non solo strumenti adeguati, ma anche una cultura giuridico-amministrativa all'altezza della complessità territoriale svizzera. In particolare, il forte decentramento cantonale nella fase attuativa, pur giustificato dal principio del federalismo cooperativo, potrebbe accentuare le disomogeneità applicative e compromettere la parità di trattamento tra cittadini e regioni.

L'effettività della riforma sarà garantita solo se le strategie cantonali sapranno ancorarsi a criteri trasparenti, misurabili e controllabili, evitando un'applicazione frammentaria o eccessivamente discrezionale. Inoltre, concetti chiave come il “vantaggio territoriale netto” o le “misure di compensazione efficaci” ri-

chiederanno un'opera di concretizzazione giurisprudenziale, affinché non si trasformino in clausole elastiche prive di reale forza normativa. In conclusione, la LPT 2 non segna soltanto un'evoluzione legislativa, ma impone una profonda trasformazione istituzionale e culturale del diritto pianificatorio svizzero, la cui riuscita richiederà impegno politico, rigore tecnico e una giurisprudenza costruttiva capace di continuare a garantire l'equilibrio tra sviluppo territoriale, protezione ambientale e sicurezza giuridica.

Relazione Presidenziale 2024-2025

Avv. Andrea Lenzin
Presidente OATI

Care Colleghe, Cari Colleghi,

L'anno trascorso dalla nostra ultima Assemblea Generale, il secondo e ultimo della mia presidenza, è stato innanzitutto l'occasione per celebrare e festeggiare il centenario di fondazione del nostro Ordine, costituito il 20 ottobre 1924 da una trentina di avvocati tra gli 81 allora suscettibili d'iscrizione.

Qualcuno potrebbe maliziosamente insinuare, guardandosi intorno in questa sala, che poco è da allora cambiato. Ma per fortuna non è così: con 785 avvocati iscritti all'Ordine e 158 praticanti, OATI è oggi il quinto Ordine membro della FSA per numero di iscritti, dopo gli ordini cantonali di Zurigo, Ginevra, Vaud e Berna.

Le celebrazioni del centenario sono state articolate su due giornate:

Il 27 settembre 2024 è stata organizzata in collaborazione con l'USI e l'Associazione Giuristi Praticanti una **giornata formativa**, voluta per sottolineare anche in occasione delle celebrazioni del centenario di fondazione l'importanza che la formazione continua e l'aggiornamento continuano ad avere per la nostra professione. La giornata si è articolata in un primo momento di incontro e scambio tra **vari attori del mondo della Giustizia**: avvocati, magistrati, esponenti del mondo accademico, che si sono confrontati su vari temi della Giustizia offrendo punti di vista e spunti di riflessione in parte nuovi e per questo inattesi e arricchenti sia per chi ha partecipato al panel,

sia per chi ha avuto il privilegio di ascoltarli.

Nel pomeriggio, abbiamo avuto la fortuna di seguire gli interventi di due prestigiosi giuristi che hanno raggiunto Lugano dagli atenei di Ginevra e Basilea: Il Prof. **Yvan Jeanneret**, professore ordinario di diritto penale, che ci ha introdotto alle **modifiche del Codice di Procedura Penale** entrate in vigore il 1° gennaio dello scorso anno, e il Prof. **Philipp Zurkinden**, professore ordinario di diritto dei cartelli, che ci ha parlato dell'importante e a tratti controversa **revisione della Legge sui Cartelli**.

Una giornata quindi che ha segnato con contenuti formativi estremamente interessanti e di elevato spessore scientifico l'avvio delle celebrazioni del Centenario e che avrebbe sicuramente meritato una diversa e più numerosa presenza di Colleghe e Colleghi del nostro Ordine, che invece hanno aderito con maggiore entusiasmo e in grande numero all'invito per il Galà che si è svolto l'indomani a Locarno.

Grazie alla splendida cornice del Palacinema di Locarno, ai prestigiosi sponsor che hanno voluto sostenere l'evento, ma soprattutto all'enorme lavoro e impegno del comitato organizzativo, che tengo qui nuovamente a ringraziare, **la serata del Centenario** ha lasciato a tutte e tutti i Colleghi e ospiti che hanno voluto parteciparvi un ricordo indelebile e degno dell'importante occasione celebrativa.

L'ultimo tassello del programma di celebrazioni del centenario di fondazione del nostro Ordine si aggiungerà, durante la Presidenza di chi mi succederà, con la pubblicazione di un **volume commemorativo** che offrirà contributi scientifici offerti per l'occasione da diversi, prestigiosi autori del mondo della Giustizia e dell'avvocatura del nostro Cantone.

L'anno del Centenario non si è tuttavia consumato guardando al passato del nostro ordi-

ne, ma rinnovando l'impegno per la costruzione del suo futuro.

Penso in primo luogo al tema della **formazione continua** e all'importanza che riveste per il bagaglio professionale di ognuno di noi. Come avrete potuto constatare dagli inviti via via pubblicati e pubblicizzati tramite la nostra NewsLetter nello scorso anno, la coordinazione tra i vari enti formativi attivi nel nostro Cantone (CFPG, IDUSI, SUPSI, Centro di Studi Bancari) ha permesso di usufruire anche nell'anno trascorso di un'offerta molto ampia e differenziata di eventi formativi e informativi. Particolare interesse ha suscitato la **giornata sulla digitalizzazione** organizzata dalla FSA con l'appoggio della nostra Commissione Digitalizzazione il 27 marzo 2025.

Nel corso del seminario, al quale hanno partecipato oltre 90 avvocati affiliati all'Ordine, è stata presentata una panoramica generale sulle forme di trasmissione digitale degli atti giudiziari già attualmente in uso e disponibili. Il responsabile generale del progetto Justitia 4.0 Dr. Iur. Jacques Bühler, ha quindi illustrato con un test pratico il funzionamento della piattaforma digitale Justitia.Swiss. Vi ricordo che sul sito justitia.swiss è già oggi disponibile e accessibile una versione di prova che permette di prendere dimestichezza con il sistema, che si dimostra essere estremamente semplice e intuitivo.

In precedenza, sul tema dell'implementazione tecnologica nel sistema giuridico svizzero la SUPSI, in collaborazione con l'IDUSI e l'OATI aveva organizzato una **tavola rotonda** in cui sotto la moderazione e condizione del Prof. Mauro Mini si sono confrontati vari attori del mondo giudiziario e accademico del nostro Cantone, tra cui la Direttrice della Divisione delle Giustizia avv. Frida Andreotti, il Procuratore generale sostituto avv. Andrea Maria Balerna, il Giudice del Tribunale Penale Cantonale Amos Pagnamenta

e il Prof. Michele Luminati, ordinario all'Università di Lucerna e Direttore dell'Istituto di Ricerca sulla Giustizia presso tale ateneo.

Per approfondire i temi legati all'intelligenza artificiale e al suo utilizzo nella professione legale, OATI ha inoltre deciso di organizzare, idealmente ancora quest'anno, una giornata di studio focalizzata sulla comprensione delle opportunità, dei rischi e dei limiti etici dell'utilizzo dell'**Intelligenza Artificiale Generativa** nell'ambito della pratica forense e di consulenza legale.

Un secondo evento che data la particolarità della materia mi preme porre in evidenza è il pomeriggio informativo e di dialogo promosso il 16 maggio scorso dall'organizzazione Avvocati del bambino Svizzera e il Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI sul **ruolo dell'avvocato di rappresentanza nella concretizzazione della partecipazione di bambini e adolescenti nei procedimenti giudiziari**. L'evento, che ha riscosso un notevole interesse presso le nostre Colleghe e in nostri Colleghi attivi nel difficile ambito della rappresentanza dei minori, è coinciso con l'apertura dell'antenna Ticinese dell'organizzazione Avvocati del bambino Svizzera, che già da tempo opera con successo sia in Svizzera tedesca che in Romandia.

Al fianco della migliore promozione e coordinazione dell'offerta formativa per le avvocate e gli avvocati, un secondo, importante obiettivo che mi ero prefisso durante il biennio di presidenza è l'intensificazione dei **rapporti tra tutti gli attori del sistema giudiziario**: avvocatura, magistratura civile, penale e amministrativa, amministrazione giudiziaria.

Ero e sono convinto che un rapporto e scambio continuo con la magistratura e l'amministrazione giudiziaria improntato alla trasparenza e a una corretta, tempestiva e proattiva

informazione siano presupposti indispensabili per garantire l'efficacia dell'attività del nostro Ordine che la tutela degli interessi dei suoi membri richiede.

A distanza di due anni e a chiusura del mio mandato, posso dire e constatare che grazie anche all'impegno della Past President Sarah Stadler che aveva già avviato con successo questo processo, **i rapporti di OATI con la magistratura e l'amministrazione giudiziaria** sono ottimi e proficui, e si concretizzano non solo nelle consuete occasioni "istituzionali", come ad esempio nei regolari incontri annuali con la Divisione della Giustizia, ma soprattutto negli scambi di opinioni e contatti informali in occasione, ad esempio, degli AperOATI che il nostro Ordine organizza nei vari distretti del Cantone, ai quali sono invitati a partecipare non solo i Colleghi che vi esercitano, ma anche esponenti della Magistratura (Giudici, Pretori, Procuratori Pubblici, Giudici di pace) e dell'amministrazione giudiziaria.

Senza entrare maggiormente nel dettaglio, ricordo che anche in quest'anno questo Consiglio ha potuto inoltre offrire alla Divisione della giustizia il proprio appoggio scientifico nell'ambito delle **procedure di consultazione** relative all'adozione di progetti legislativi federali in cui il Consiglio di Stato è regolarmente coinvolto.

Il terzo e ultimo obiettivo che mi ero posto per il biennio di presidenza che si conclude oggi è di garantire al nostro Ordine una **maggiore presenza, visibilità e attenzione nell'ambito dei rapporti con la Federazione Svizzera degli Avvocati**. Il raggiungimento di tale obiettivo, che posso dire essere oggi in buona misura realizzato, è stato facilitato dalla presenza del sottoscritto nel Consiglio e nel Comitato direttivo della FSA, che garantisce uno scambio e contatto continuo tra il nostro Ordine e la Federazione. Ciò ha permesso in questi anni di

raccorciare la distanza notoriamente siderale tra il Ticino e Berna, di abbattere o quantomeno stemperare reciproci, inutili e il più delle volte infondati pregiudizi e di migliorare invece reciprocamente la conoscenza dell'attività dei nostri rispettivi organismi professionali. Possiamo così oggi affermare e constatare che l'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino ha in seno alla FSA la voce e il peso necessari per veicolare posizioni ed esigenze proprie a chi esercita l'avvocatura nel nostro Cantone.

Al rischio di guastare con una nota amara il bilancio positivo di questo ultimo anno, non posso non esprimere il rammarico di questo Consiglio e mio personale per l'occasione persa, complice l'insindacabile voto popolare, con il **mancato acquisto dell'ex stabile EFG** per la creazione di un secondo palazzo di giustizia. Le conseguenze logistiche, ma soprattutto economiche di questa decisione non tarderanno a manifestarsi, anche se evidentemente in forma più strisciante e indiretta, e quindi meno idonea alla strumentalizzazione politica. Ma non per questo queste conseguenze sono meno incisive e perniciose per il funzionamento della giustizia. Al contrario.

Il voto popolare espresso dai cittadini del nostro Cantone sembra testimone di un generale disinteresse per i bisogni della Giustizia e per l'importanza di un suo corretto ed efficace funzionamento per la salute economica, politica e sociale dello Stato.

Non è, purtroppo, un fenomeno isolato. Segnali preoccupanti si manifestano ormai un po' ovunque con frequenza crescente e sono sintomo di una **deriva che tocca le fondamenta stesse dello stato di diritto**, a partire dal ruolo che sono chiamati a svolgervi l'avvocata e l'avvocato.

In una nazione considerata fino a pochi mesi fa come culla della democrazia e delle liber-

tà costituzionalmente garantite, il governo ha recentemente **sanzionato degli avvocati ritenuti ostili all'attuale amministrazione**, adottando misure che ne limitano l'esercizio professionale. Nei giorni scorsi è stato reso noto che in conseguenza di ciò, diversi grossi studi legali statunitensi hanno stipulato degli accordi con il governo, impegnandosi - tra l'altro - a fornire prestazioni legali pro bono per un importo complessivo che supera il miliardo di dollari. I dettagli di tali accordi, con cui gli studi coinvolti hanno inteso mettersi al riparo dalle misure sanzionatorie messe in atto dal governo statunitense, non sono noti, ma è molto probabile che includano l'impegno a non intraprendere alcuna attività di rappresentanza o consulenza direttamente o indirettamente ostile all'attuale governo statunitense.

L'Ordine degli avvocati tedesco pochi giorni fa ha preso posizione con grande preoccupazione su questa evoluzione, evidenziando come per gli studi legali statunitensi che hanno sottoscritto simili accordi e hanno delle filiali in Germania sia dubbio che si possa ritenere ancora garantito il precetto dell'indipendenza quale principio imprescindibile dell'esercizio della professione di avvocato.

Anche senza volgere lo sguardo oltre oceano, alcuni segnali che devono far riflettere si sono manifestati anche in casa nostra; mi riferisco in particolare al divieto di fornire consulenza giuridica a determinate categorie di clienti imposto dal Consiglio Federale con l'Ordinanza che ha adottato **l'ottavo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea in relazione al conflitto Russo-Ucraino**.

Che poter esercitare la nostra professione con le garanzie e la libertà che richiede per adempiere alla sua funzione istituzionale e sociale non sia oggi sempre scontato e garantito è infine dimostrato dal fatto che il Consiglio d'Europa abbia ritenuto più ne-

cessario che opportuno adottare, il 12 marzo di quest'anno, una **Convenzione per la protezione della professione di avvocato**. Si tratta del primo trattato internazionale vincolante che ha per scopo la salvaguardia dell'indipendenza e della sicurezza degli avvocati nell'esercizio delle loro funzioni. La FSA ha auspicato che la Convenzione venga firmata anche dalla Svizzera, il Consiglio Federale dovrebbe prossimamente esprimersi in proposito, cogliendo un'occasione per dimostrare maggiore sensibilità e attenzione verso il ruolo fondamentale che riveste l'avvocato nello stato di diritto.

Quindi, care Colleghe, cari Colleghi, *mala tempora currunt!*

Occorre essere vigili contro ogni tentativo di erosione dei diritti e delle garanzie che tutelano il rispetto dei precetti fondamentali della professione di avvocato: chi tenta di minare o limitare l'indipendenza dell'avvocato, di favorire l'insorgenza di conflitti d'interessi o di aprire breccie nella tutela del segreto professionale crea terreno fertile per derive autoritarie di cui proprio in questa epoca gli esempi purtroppo si sprecano.

Tom Campbell Clark è stato un eminente giurista e politico statunitense. Fu giudice associato della corte suprema degli Stati Uniti dal 19 agosto 1949 al 12 giugno 1967, data in cui decise spontaneamente di ritirarsi dall'incarico per evitare un conflitto di interessi per la carriera di suo figlio, Ramsey Clark, quando quest'ultimo venne nominato Procuratore Generale. È a lui che dobbiamo la frase che ci ricorda che "un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno, bensì ciò che nessuno può toglierti".

L'auspicio e invito che vorrei consegnare al Consiglio dell'Ordine e a voi tutti in chiusura del mio mandato è di continuare a

impegnarvi giornalmente perché ogni tentativo di minare i diritti che sono fondamentali per l'esercizio corretto ed efficace della nostra professione vengano avversati senza indugio e con il dovuto vigore, nell'interesse dei più essenziali principi dello stato di diritto.

Chiudo questa mia relazione ringraziando di cuore tutti i Colleghi membri del Consiglio con cui ho avuto l'immenso piacere e privilegio di lavorare e confrontarmi in questo biennio, Ivan Paparelli, Sascha Schlub, Patrick Bianco, Athos Mecca, Vinh Giang, ma soprattutto Sarah Stadler, con la quale ho avuto il piacere e privilegio di condividere otto anni di attività nel Consiglio, e nei cui confronti ho un enorme debito di riconoscenza per aver potuto approfittare della sua saggezza ed esperienza di Past President durante il mio mandato.

Un grazie particolare va rivolto al neo Segretario Generale, avvocato Philip Jackson, che partecipa per la prima volta in questa veste all'Assemblea e in questi primi mesi di attività in questa funzione ha già dimostrato di essere un sostegno prezioso, competente ed efficiente per il Consiglio e per l'Ordine.

Non può mancare al termine del mio incarico un mio sentito e doveroso ringraziamento alla nostra Segretaria amministrativa Simona Carlini, per la sua proverbiale pazienza e per l'aiuto e impegno costante che con il suo lavoro presta incessantemente a favore del nostro Ordine.

Ma soprattutto, *last but not least*, grazie a tutti voi per la fiducia e il sostegno che avete dato al sottoscritto e al questo Consiglio in questi due anni di mia Presidenza.

Presentazione dei conti 2024

Avv Patrick Bianco, Tesoriere OATI

I. IN GENERALE

Come sapete ho preso il testimone dal precedente tesoriere Avv. Ivan Paparelli e come sapete ho seguito in prima persona unitamente ad altri membri del consiglio l'evento del centenario OATI che ha riscontrato parecchio successo e che ha comunque causato delle spese, con conseguente ma minima perdita d'esercizio.

Oltre al Centenario, sono state ripetute le iniziative organizzate dal Consiglio dell'Ordine nei precedenti esercizi segnatamente gli aperitivi nei vari distretti con gli affiliati nel contesto dei quali si sono scambiate opinioni su temi di interesse comune.

In generale, i costi sono stati analoghi rispetto agli esercizi precedenti; non vi è nulla in particolare da segnalare.

II. CONTO ECONOMICO 2024

A. RICAVI

Anche nel 2024 i ricavi sono rimasti in linea con le cifre degli anni scorsi, tenuto conto del fatto che il ricavo di CHF 16'730.--, assente negli esercizi precedenti, è costituito dal contributo degli affiliati alla cena del Centenario OATI.

Per il resto, i ricavi sono riconducibili principalmente al pagamento della "tassa sociale" per un importo complessivo di CHF 468'940.—, alla consulenza giuridica ed agli sponsor.

A tal proposito, a nome per conto del Consiglio di OATI tengo quindi a ringraziare sentitamente Banca Migros e la propria Direzione per il contributo fornito.

B. COSTI

Ad eccezione del costo del Centenario (straordinario, non nel senso contabile del termine), i costi sono rimasti pressoché invariati rispetto al 2023.

Come ogni anno, è stata corrisposta parte della quota annuale pagata da ogni affiliato a OATI alla Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA) per complessivi CHF 156'940.--.

C. CONCLUSIONE

Come si evince dal conto economico, il 2024 chiude con una perdita d'esercizio pari a CHF 6'363.20, giustificata dall'evento del Centenario e che comunque non si ripeterà negli esercizi successivi.

Tengo a ringraziare per il prezioso contributo la segretaria generale.

Ringrazio per l'attenzione

Bilancio al 31 dicembre 2024

in CHF

| | 2024 | 2023 |
|--|-------------------|--------------------|
| Attivi | | |
| Cassa | 1'211.61 | 299.21 |
| CCP 65-6260-1 | 435'532.78 | 457'159.41 |
| BSCT Conto corrente | 63'097.21 | 63'169.21 |
| Banca Migros-cauzione deposito affitto | 5'123.50 | 5'113.50 |
| Debitori diversi | 490.00 | 490.00 |
| Cauzioni | 580.00 | 580.00 |
| Transitori attivi | 8'362.20 | 11'881.05 |
| | 514'397.30 | 538'692.38 |
| Macchine ufficio | 1.00 | 1.00 |
| Sostanza fissa | 1.00 | 1.00 |
| TOTALE ATTIVI | 514'398.36 | 538'693.387 |
| Passivi | | |
| Creditori diversi | 18'561.14 | 11'841.72 |
| Transitori Passivi | 16'791.40 | 11'442.70 |
| Accantonamento | -.- | 30'000.00 |
| Capitale terzi a breve | 35'352.54 | 53'284.42 |
| Patrimonio | 270'192.72 | 270'192.72 |
| Utile / perdita riportata | 215'216.24 | 132'180.16 |
| Perdita / utile | -6'363.20 | 83'036.08 |
| Capitale proprio | 479'045.76 | 485'408.96 |
| TOTALE PASSIVI | 514'398.30 | 538'693.38 |

| Conto economico 2024 | 01.01.24 31.12.24 | 01.01.23 31.12.23 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Ricavi Ordine Avvocati Cantone Ticino | | |
| Tassa sociale | 468'940.00 | 465'080.00 |
| Tessere legittimazione | 300.00 | 450.00 |
| Ricavi diversi | 7'373.55 | 83.82 |
| Ricavi Centenario OATI 1924-2024 | 16'730.00 | 2'600.00 |
| Ricavi bollettino | 1'300.00 | 1'300.00 |
| Ricavi Manifestazioni Sponsor | -- | -- |
| Ricavi Manifestazioni, Corsi entrate | -- | -- |
| Ricavi Consiglio | -- | -- |
| Ricavi formazione | -- | 33'000.00 |
| Ricavi sponsor (formazione, corsi) | 34'000.00 | -- |
| Ricavi annunci (necrologi, sito) | 150.00 | 446.80 |
| Consulenza giuridica | 12'418.53 | 13'574.81 |
| Servizio di conciliazione | 800.00 | 400.00 |
| Ricavi assicurativi | -- | 24.85 |
| Interessi attivi | 542'012.08 | 514'298.79 |
| Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino | | |
| Tasse FSA | 156'940.00 | 153'520.00 |
| FBE - Federazione ordini forensi Europa | -- | -- |
| Contributi associativi | 156'940.00 | 153'520.00 |
| Stipendi | 81'184.31 | 72'440.51 |
| Oneri sociali | 29'751.65 | 28'227.80 |
| Costi del personale | 110'935.96 | 100'668.31 |
| Trasferte | 200.00 | 1'024.60 |
| Spese rappresentanza | 507.00 | 1'621.000 |
| Indennità Consiglio dell'Ordine | 61'266.00 | 65'649.00 |
| Spese Consiglio dell'Ordine | 2'842.41 | 5'615.16 |
| Indennità Commissioni ad hoc | 8'850.00 | 5'200.00 |
| Spese Commissioni ad hoc | -- | 1'633.40 |
| Consiglio e commissioni | 73'665.41 | 80'743.16 |
| Affitto | 21'625.40 | 21'120.50 |
| Costi diversi d'ufficio | | |
| Costi diversi | 8'062.70 | 5'143.75 |
| Costi nuova sede di Mendrisio | -- | -- |
| Costi informatici | 4'396.74 | 6'571.40 |
| Spese telefoniche | 2'074.85 | 2'060.20 |
| Spese cancelleria | 931.90 | 725.15 |
| Annunci (necrologi, altri) | 1'804.60 | 1'289.65 |
| Abbonamenti | 875.00 | 835.00 |
| Spese postali | 1'582.00 | 1'175.20 |
| Interessi e spese | 509.15 | 540.09 |
| Spese ufficio | 41'862.34 | 39'460.94 |
| Bollettino | 10'521.50 | 4'561.50 |
| Stampati | 10'521.50 | 4'561.50 |
| Manifestazioni | 13'007.75 | 24'537.80 |
| Costi Centenario OATI 1924-2024 | 113'425.62 | -- |
| Comm. Formazione permanente giuristi | 17'500.00 | 17'500.00 |
| Costi Formazione | 500.00 | 500.00 |
| Contributi diversi | -- | -- |
| Costi corsi | -- | -- |
| Costi Servizio di conciliazione | 1'100.00 | -- |
| Contributo Biblioteca Cantonale | -- | 474.50 |
| Costi cerimonie nuovi avvocati | 6'417.30 | 6'300.00 |
| Contributo Centro Studi Bancari | -- | -- |
| Assicurazioni | 2'499.40 | 2'497.50 |
| Ammortamenti | -- | 499.00 |
| Sopravvenienze (conguagli) | -- | -- |
| Altri costi d'esercizio | 154'450.07 | 52'308.80 |
| Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino | 548'375.28 | 431'262.71 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 83'036.08 | 56'966.96 |

*Avv. Monica Mayer Suà
Via Canova 15
Quartiere Maghetti
6901 Lugano*

*Avv. Didier Lelais
Piazza Dante Alighieri 8
6900 Lugano*

*Avv. Luca Binzoni
Via Nassa 29
6901 Lugano*

Mendrisio, 10 aprile 2025

**All'Assemblea
dell'Ordine degli avvocati
del Cantone Ticino**

RAPPORTO DI REVISIONE

I sottoscritti revisori hanno esaminato in data odierna i conti relativi al periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, accertandone la conformità con i giustificativi presentati, sulla base di verifiche a campione.

Il conto economico presenta una perdita d'esercizio di **CHF 6'363.20**, dovuta all'evento eccezionale del Centenario di costituzione del nostro Ordine.

Si rileva che la perdita è stata ridotta in modo significativo a seguito dello scioglimento dell'accantonamento di CHF 30'000.--, in quanto non più ritenuto necessario.

La voce più importante fra le entrate, come sempre, è rappresentata dalle tasse sociali che per il 2024 ha dato un'entrata di CHF 468'940.--.

La voce più importante fra le uscite è costituita dalle tasse versate alla FSA di CHF 156'940.--.

I sottoscritti revisori, confermano che i conti sono stati tenuti in modo regolare e raccomandano a questa assemblea di approvarli così come presentati.

Con stima.



Avv. Monica Mayer Suà



Avv. Didier Lelais



Avv. Luca Binzoni

All. : - bilancio 2024

Attività della Federazione Svizzera degli Avvocati

Avv. Andrea Lenzin
Vicepresidente FSA

L'anno sociale 2024/2025 ha visto la Federazione Svizzera degli Avvocati impegnarsi su diversi fronti: nel contesto di un importante processo legislativo federale, in molteplici aspetti legati direttamente o indirettamente alla trasformazione digitale della professione legale, nell'avvio di nuove iniziative formative e nella promozione della diversità.

Sul piano legislativo, a fare la parte del leone è stato ed è tuttora senza ombra di dubbio il progetto di **Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche**.

Dopo un primo tentativo respinto dal Parlamento nel 2021, il Consiglio Federale con questo progetto di legge si prefigge di estendere l'applicazione delle norme della LRD attualmente vincolanti per gli intermediari finanziari all'attività di consulenza legale, segnatamente a quella fornita da avvocate e avvocati. Il progetto prevede inoltre l'introduzione di un registro federale degli aventi diritto economico delle persone giuridiche. L'obiettivo dichiarato del progetto è l'allineamento dell'impianto Svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro allo standard europeo, in particolare alle raccomandazioni emanate dal Gruppo d'azione finanziaria GAFI.

Con l'appoggio di tutti gli Ordini Cantionali, regolarmente informati e consultati dal Consiglio FSA in occasione delle due conferenze dei Presidenti che si tengono annualmente a Berna, la FSA si è detta sin dall'inizio favorevole a un rafforzamento delle misure volte a combattere efficacemente le attività di ricic-

claggio di denaro, mettendo tuttavia in guardia dall'eccessiva diluizione del presupposto del rischio effettivo legato alle attività di consulenza legale e alla conseguente, inutile ed enormemente onerosa estensione dell'assoggettamento delle avvocate e degli avvocati attivi nel nostro paese.

Secondo una prima stima operata dalla FSA, l'adozione del progetto legislativo nella forma e nei contenuti proposti dal Consiglio federale avrebbe comportato verosimilmente l'assoggettamento di circa 10'000 avvocati su un totale di poco meno di 12'000, ponendo gli organismi di controllo e regolamentazione preposti davanti a problemi di risorse sia finanziarie, organizzative e di personale semplicemente insormontabili.

In esito a un complesso e intenso sforzo negoziale e dialettico, la FSA ha elaborato un progetto di legge alternativo la cui particolarità consiste nell'identificare in modo chiaro e circoscritto le attività di consulenza che possono comportare potenzialmente un probabile rischio effettivo legato all'attività di riciclaggio. In tal modo, è possibile escludere l'assoggettamento inutile di un numero elevato di avvocati che di fatto non creano né rappresentano alcun rischio sussumibile sotto la LRD, concentrando d'altro canto le risorse disponibili e l'attività di controllo sui settori di attività maggiormente esposti.

La versione di progetto legislativo elaborata dalla FSA è stata sostenuta e promossa anche da diversi, importanti organismi nazionali, tra cui Economiesuisse, ExpertSuisse e Swisbanking, acquisendo in tal modo una valenza trasversale che si è rivelata e si rivelerà importante ai fini del consenso parlamentare.

La scorsa settimana, la commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso a maggioranza di appoggiare il progetto

proposto dalla FSA in sostituzione del progetto proposto dal Consiglio Federale. L'oggetto sarà quindi trattato il 17 giugno prossimo dalla Camera Alta del Parlamento, prima del decisivo passaggio al Consiglio Nazionale.

Nell'ambito della trasformazione digitale la FSA ha promosso numerose iniziative nel corso dell'esercizio che si chiuderà il 20 giugno prossimo. In primo luogo, è stato commissionato uno studio a livello federale per valutare il **grado di digitalizzazione degli studi legali Svizzeri**. In esito all'elaborazione dei dati raccolti è stata messa a disposizione degli Studi legali che hanno partecipato al censimento un'applicazione sviluppata dal Politecnico di Zurigo che permette di calcolare i costi che il singolo studio dovrà verosimilmente affrontare per raggiungere il grado di digitalizzazione auspicato.

Nel solco dell'entrata in vigore della **legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario**, che costituisce il cuore del progetto Justitia 4.0, la FSA ha organizzato diversi eventi informativi, uno dei quali si è svolto di recente anche a Lugano con la partecipazione del capo-progetto Justitia 4.0, dott. Jacques Bühler, che ha illustrato concretamente il funzionamento della piattaforma Justitia.Swiss. Vi ricordo che sul sito Justitia.Swiss è già oggi disponibile e accessibile una versione di prova che vi permette di prendere dimestichezza con il sistema, che si dimostra essere estremamente semplice e intuitivo. Vi invito quindi tutti ad esercitarvi. Infine, il gruppo di lavoro della FSA sulla digitalizzazione ha elaborato delle **linee-guida sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale**, il cui obiettivo è di illustrare quali misure di sicurezza è opportuno adottare e quali principi è consigliabile seguire nell'impiego professionale degli strumenti basati sull'intelligenza artificiale, sempre

più diffuso anche nella quotidianità della nostra professione.

In tema di formazione voglio menzionare il conferimento dei primi **20 diplomi di Paralegale** conseguiti al termine degli esami scritti e orali organizzati e diretti dalla FSA il 25 e 26 marzo 2025. Il Paralegale è una figura professionale sempre più diffusa nel paesaggio giuridico Svizzero, che richiede competenze specifiche che solo una formazione idonea e un esame completo e rigoroso possono alimentare e sviluppare. Per il prossimo esame, che si terrà dal 24 al 26 marzo 2026, la FSA prevede l'iscrizione di un'ottantina di candidate e candidati.

Nel corso dell'esercizio 2024-2025 è stata avviata l'attività del neocostituito dipartimento della FSA dedicato alla **diversità**. L'iniziativa parte dall'osservazione di fenomeni quali l'abbandono precoce della libera professione da parte di giovani avvocate e avvocati, che costituiscono circa il 30% dei membri della FSA. La preoccupazione che desta questo fenomeno induce a sviluppare nuove riflessioni sull'attrattività della nostra professione e ad approfondire temi quali l'inclusione, il benessere sul posto di lavoro e la gestione delle situazioni di stress cui è ciclicamente soggetto chi esercita l'avvocatura, specie in ambito contenzioso. Alcuni di questi temi sono stati affrontati e trattati nell'ambito della terza edizione della giornata delle avvocate, che si è svolta a Berna il 28 gennaio 2025.

Due parole, infine, sul **Forum dei Giovani Avvocati** creato su iniziativa della FSA sotto la Presidenza di Birgit Sambeth. Il Forum è indirizzato alle avvocate e agli avvocati che hanno meno di 40 anni, e che rappresentano circa il 30% dei membri della FSA. Lo scopo del Forum è di promuovere l'integrazione delle giovani avvocate e dei giovani avvocati

nell'attività della federazione Svizzera degli Avvocati, e di aiutare le nuove generazioni nell'affrontare le novelle sfide della nostra professione – dalla digitalizzazione all'intelligenza artificiale, passando dalla sempre più spesso evocata Work-Life-Balance.

In chiusura di questa selettiva panoramica sull'attività della FSA durante l'esercizio 2024-2025, invito pertanto tutte le colleghe e i colleghi che hanno la fortuna di contare la propria età in meno di 8 lustri a consultare il sito del Forum dei Giovani Avvocati all'indirizzo **forum-sav-fsa.ch**. Ne vale veramente la pena – e oltretutto è consultabile anche in Italiano.

Attività della Commissione esami 2024/2025

Avv. Luca Marcellini

Il numero dei candidati nel 2024 è stato inferiore agli anni precedenti (56 rispetto ai 67 del 2023 e ai 69 del 2022) ed anche gli iscritti alla prossima sessione primaverile sono meno di 30, ciò che non succedeva dal 2016. Sarà interessante verificare nei prossimi anni se si tratti di una fase momentanea o dell'inizio di una nuova tendenza.

Nella sessione primaverile si è provato a proporre un esame scritto di diritto penale, con esiti non particolarmente brillanti: solo un terzo dei candidati ha raggiunto la sufficienza.

Fortunatamente numerose delle insufficienze non erano gravi, ciò che ha consentito un recupero negli orali e per finire quasi i due terzi dei candidati sono stati promossi.

Sicuramente migliore l'esito della sessione autunnale, nella quale i promossi sono stati quasi i tre quarti.

L'impressione degli esaminatori è concorde nel ritenere che la modalità in cui viene svolta la pratica legale sia uno dei fattori decisivi per la riuscita dell'esame, cosa che chi forma praticanti dovrebbe tenere ben presente.

Qui di seguito i dati delle sessioni di esame del 2024:

primavera 2024

32 iscritti all'esame
1 ritiro alla prova orale
20 promossi
11 bocciati

autunno 2024

24 iscritti all'esame
1 ritiro alla prova scritta
1 ritiro alla prova orale
17 promossi
5 bocciati

Alla sessione primaverile 2025 sono iscritti 27 candidati. Gli esami scritti si sono tenuti il 12 aprile u.s.

Un ringraziamento sentito a tutti i Magistrati ed ai Colleghi che compongono la Commissione, ma soprattutto alla Cancelliera avv. Claudia Petralli per il supporto impeccabile dato per molti anni a candidati ed esaminatori. Un benvenuto invece al Cancelliere avv. Mattia Annovazzi, subentrato in questo non sempre facile compito.

Attività della CFPG 2023-2024

Avv. Dr. Davide Cerutti

Nel periodo settembre 2023-agosto 2024, la Commissione per la formazione permanente dei giuristi ha continuato la propria abituale attività formativa, mantenendone la qualità. L'interesse è stato rivolto alle novità legislative così come ai temi di interesse per gli avvocati: essa ha organizzato due serate “gialle” e la consueta giornata “rossa”.

Il 26 ottobre 2023 si è tenuta una serata – valida per la “Collana gialla” – animata dal Prof. Denis Piotet sul tema “*Fondations de famille, indivision de famille: quel avenir après une longue résistance?*”. La serata ha permesso ai partecipanti, in un'epoca in cui si discute di trust, di riscoprire due istituti giuridici desueti che nondimeno, come mostrato dal relatore, possono avere ancora un valido interesse. La serata è stata un successo.

Sempre in tema di “Collana gialla”, la CFPG ha ospitato, il 5 marzo 2024, il Prof. Laurent Moreillon che ha tenuto una relazione su “*La réforme du Code de procédure pénale entrée en vigueur au 1er janvier 2024*”. Ottima l'accoglienza, per una presentazione molto interessante, tempestiva e utile.

Il 2024 ha avuto la consueta giornata dedicata all' “apertura dell'anno giudiziario”. Il tema era di attualità, siccome i relatori hanno presentato le novità legate al “*Diritto del divorzio nell'evoluzione del diritto di famiglia*”. Nove relatori di grandissimo pregio hanno illustrato temi variegati, ma di estrema validità pratica, spaziando dalla recente giurisprudenza agli aspetti patrimoniali e

alimentari, così come dal diritto fiscale alla protezione del minore, includendo elementi procedurali. Ottima la risposta del pubblico. Gli atti saranno pubblicati nel volume n. 62 della “Collana rossa”.

In ambito di *pubblicazioni*, nel periodo qui in esame, la CFPG ha diffuso il volume n. 60 della Collana Rossa dal titolo “Protezione dei dati personali: orizzonte 2023 – Introduzione alle nuove norme di livello federale e cantonale”.

L'impegno della Commissione in favore della formazione continua principalmente degli avvocati è quindi rimasto elevato, con scelte tematiche di qualità e relatori di prestigio. L'alta partecipazione e il gradimento espressi testimoniano il valore delle proposte della CFPG.

Attività del Servizio di Consulenza giuridica

Avv. Filippo Gianoni

I dati statistici per l'anno 2024 del servizio di consulenza denotano una leggera flessione delle consulenze che sono state complessivamente 431 (2023: 435), delle quali 95 (2023:78) a Giubiasco, 155 (2023: 165) a Castagnola, 79 (2023: 77) a Balerna, 55 (nel 2023: 69 a Losone) a Ascona e 10 (2023: 46) a Maroggia. Complessivamente le colleghe e i colleghi hanno fornito 59 (2023:59) mezze giornate lavorative e gli avvocati che hanno prestato servizio gratuitamente sono 107. Non è stata richiesta alcuna consulenza a tagliando.

Si ringraziano le 107 colleghe e i colleghi che si sono messi a disposizione per un servizio apprezzato dagli utenti.

Dati statistici consulenza giuridica OATI 2024

| 59 mezze giornate | 107 avvocati | 471 consulenze |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 11 a Giubiasco | 21 avvocati | 95 consulenze |
| 19 a Castagnola | 38 avvocati | 155 consulenze |
| 10 a Balerna | 20 avvocati | 79 consulenze |
| 9 ad Ascona | 17 avvocati | 55 consulenze |
| 10 a Maroggia | 11 avvocati | 47 consulenze |
| | | 0 consulenza a tagliando |

Attività della Commissione Digitalizzazione dell'OATI 2024/2025

Commissione Digitalizzazione OATI.

In occasione dell'ultima Assemblea generale, la Commissione ha presentato un piano d'azione pluriennale volto a favorire una transizione digitale efficace e sostenibile per gli studi legali del Canton Ticino. L'obiettivo è offrire spunti pratici e strumenti utili per una gestione moderna ed efficiente delle infrastrutture informatiche (hardware e software) degli studi professionali.

Tra le iniziative inizialmente considerate figuravano webinar tematici, conferenze pubbliche e persino un possibile “picchetto informatico” per fornire orientamento tecnico. Tuttavia, la grande varietà delle situazioni riscontrate negli studi e la necessità di evitare possibili fraintendimenti sul ruolo della Commissione – che non ha competenze né finalità consulenziali – ha portato a un ripensamento del modello d'intervento. Si ritiene più opportuno concentrarsi su attività di sensibilizzazione, informazione e orientamento, lasciando gli interventi operativi a professionisti del settore IT.

A titolo informativo, si segnala l'esperienza dell'Ordine degli avvocati ginevrino, che organizza regolarmente dei webinar dedicati alla digitalizzazione degli studi legali. Tali iniziative dimostrano l'efficacia dello strumento, anche in assenza di un coinvolgimento diretto e costante dei membri della Commissione. È dunque auspicabile che la Commissione si

concentri su un ruolo di promotore e facilitatore, piuttosto che di attore operativo diretto.

Durante l'anno in corso, la Commissione ha inoltre contribuito:

- alla redazione delle osservazioni trasmesse al Consiglio dell'OATI nell'ambito della consultazione sulla revisione dell'OASTAC (Ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili);
- alla partecipazione, tramite alcuni suoi membri, come relatori al pomeriggio di studio dedicato alla digitalizzazione organizzato congiuntamente da FSA e OATI.

Verbale dell'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Data: 7 giugno 2024

Luogo: Palazzo delle Orsoline,
Bellinzona

Presenti per il CdO:

Presidente: avv. Andrea Lenzin;
Vice Presidente: avv. Ivan Paparelli;
membro tesoriere: avv. Patrick Bianco;
membro: avv. Sarah Stadler;
membro: avv. Sascha Schlub;
membro: avv. Athos Mecca;
membro: avv. Vinh Giang;
Segretario generale: avv. Sarah Pool

Accoglienza e registrazione partecipanti

Si apre l'Assemblea con il consueto saluto del Presidente OATI Avv. Andrea Lenzin, il quale rivolge un particolare saluto a tutti i presenti.

«on. Consigliere di Stato, on. Sindaco della Città di Bellinzona on. neoeletto Presidente del Tribunale d'appello on. Autorità civili, penali, amministrative presenti in sala, egregio Cancelliere e gentile Segretaria generale del Tribunale d'appello, Gentili Colleghi, Egregi Colleghi,

è per me un grande piacere e privilegio potervi dare il più caloroso benvenuto da parte mia e di tutto il Consiglio per questa Assemblea Generale Ordinaria, che ha una

connotazione storica particolare essendo la centesima dalla fondazione dell'Ordine. Un anniversario importante, che il Cantone, qui rappresentato dal Consigliere di Stato Norman Gobbi e dalla Direttrice della Divisione della Giustizia Frida Andreotti, ha voluto sottolineare ospitandoci qui, in questa meravigliosa e solenne sala, del resto, il terzo potere non è l'unico a meritare una sede dignitosa, funzionale e tecnologicamente aggiornata. Ad ospitarci per questa centesima Assemblea è prima di tutto la splendida città di Bellinzona.

Nonostante l'agenda notoriamente fittissima di impegni ci onora quasi sempre della sua presenza, e questa settimana ho incontrato quasi più spesso lui dei miei colleghi di studio, complice forse anche il tempo di trasferta particolarmente breve, anche oggi ha accolto il nostro invito di introdurre con un breve intervento la nostra Assemblea. Ho il piacere di dare la parola al Direttore del Dipartimento delle Istituzioni, on. Consigliere di Stato Norman Gobbi, che ringrazio ancora per l'ospitalità».

Saluto del direttore del Dipartimento delle Istituzioni On. Norman Gobbi

«È un onore salutarvi a nome personale e per conto del Consiglio di Stato, in occasione della vostra assemblea nel centenario della nascita dell'Ordine degli avvocati che, per l'occasione, vi vede accolti a Palazzo delle Orsoline.

Ci troviamo non a caso in questa aula, che solitamente ospita i lavori del Legislativo. Un Gran Consiglio che storicamente ha visto protagonisti numerosi avvocati che hanno scritto la storia politica del nostro Cantone.

Sulle volte di quest'aula, nel grande dipinto dell'Adelchi Maina, vengono raffigurati i poteri dello Stato. Nascosto parzialmente

dalla rete di protezione, vi è l'angioletto che raffigura la Giustizia, settore verso il quale è votato il vostro impegno professionale.

Il potere giudiziario vigila sul rispetto delle leggi che vengono decise in questa aula ed è esercitato dai tribunali che hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. I magistrati decidono in modo indipendente e autonomo, senza interferenza alcuna da parte né del Gran Consiglio, né del Consiglio di Stato.

La vigilanza sul loro operato e su quello delle persone che svolgono funzioni giudiziarie, è esercitata dal Consiglio della Magistratura.

Non è un caso se ho voluto sottolineare questo fondamento per uno Stato di diritto quale è il principio della separazione dei poteri, in un momento storico in cui sembra che non sempre vi sia chiarezza e consapevolezza dell'effettiva competenza dei tre poteri dello Stato.

Quest'anno il vostro Ordine sottolinea i cento anni di esistenza.

Lo fa in buona salute. È decisivo per il nostro ordinamento democratico che la vostra categoria possa usufruire di una struttura capace di interfacciarsi con la società, con le altre categorie professionali, con i servizi dello Stato.

Personalmente in questi ormai 13 anni di lavoro all'interno del Consiglio di Stato e quale responsabile del Dipartimento delle Istituzioni, ho avuto spesso occasione di toccare con mano lo spirito di collaborazione del vostro Ordine. E, ripeto, per le istituzioni la vostra voce è importante e per questo vi ringrazio.

Vi ringrazio per la collaborazione che

date, partecipando alle consultazioni sui temi della giustizia.

Un cantiere in continuo divenire che vogliamo sostenere e migliorare, convinti, come ho avuto più volte modo di sottolineare in questi ultimi anni, al termine dei risultati dei gruppi di lavoro voluti per Giustizia 2018, che occorra procedere in modo puntuale e senza la pretesa utopica di stravolgere tutto (l'ho imparato sulla mia pelle).

La collaborazione con la Divisione della Giustizia in questo senso è fondamentale e mi auspico che i contatti reciproci continuino sulla strada tracciata.

Anche dal confronto nascono nuove idee o possono essere individuate le soluzioni migliori. Da parte mia troverete sempre la disponibilità a questo confronto.

La collaborazione ci ha portati recentemente a condividere e sostenere un progetto indispensabile anche per il vostro lavoro: quello della soluzione logistica per la Giustizia di Lugano. Vi ringrazio per quanto avete fatto in queste settimane e per quanto riuscirete magari ancora a fare in queste ultimissime ore, visto che si possono ancora convincere gli indecisi a votare e a sostenere l'acquisto dello stabile ex Banca del Gottardo, indispensabile per risolvere definitivamente il problema infrastrutturale e ammodernare la giustizia di Lugano, alle esigenze di Justitia 4.0.

Un'irripetibile occasione, ha sottolineato la vostra già Presidente avv. Sarah Stadler lo scorso anno.

Un'affermazione che ha segnato questa campagna referendaria del primo referendum finanziario della storia del Ticino. Quanto vorrei che domenica pomeriggio

potissimo dire che l'occasione irripetibile è stata colta positivamente dalle cittadine e dai cittadini.

Ma la nostra storia, la vostra storia in quanto Ordine professionale, continuerà anche dopo domenica 9 giugno e indipendentemente dall'esito referendario.

Saremo quindi chiamati assieme ad affrontare le tematiche settoriali che ci toccano.

E il domani è già oggi, con la digitalizzazione della Giustizia che ci accompagnerà in un lavoro sicuramente impegnativo, ma altrettanto affascinante.

Justitia 4.0 è il progetto che ci e vi farà entrare in un'altra dimensione.

Non mancheranno gli ostacoli. Confido che si potranno superare grazie allo spirito di collaborazione di cui dicevo poc'anzi.

Sarete uno dei partner, se non il partner, più importante con il quale tutto il progetto si interfacerà.

Stiamo pianificando con la Direzione del progetto nazionale che proprio oggi era in Ticino, un progetto pilota per testare la piattaforma Justitia.Swiss, in fase produttiva. Continueremo a coinvolgervi anche nel gruppo di accompagnamento cantonale al progetto, perché la trasformazione della giustizia digitale è una sfida che vogliamo assolutamente vincere assieme!

Il mio auspicio, quello della Divisione della giustizia e dell'intero Governo, è di poter continuare il percorso seguendo una linea storica che abbia sempre quale meta il bene delle e dei ticinesi.

Nello stesso tempo mi auguro che il vostro Ordine possa celebrare in ottima salute anniversari ancora più prestigiosi!

Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro ottimi lavori assembleari».

Il Presidente cede ora la parola al Sindaco della Città di Bellinzona On. Mario Branda per il saluto da parte dell'Autorità cittadina.

Saluto del Sindaco di Bellinzona On. Mario Branda

L'On. Branda porge i saluti da parte della città di Bellinzona a tutti i partecipanti. Ringrazia per le generose parole del Presidente OATI.

«Come anticipato dal Consigliere di Stato On. Norman Gobbi, siamo alla vigilia di una votazione importante, un passaggio importante e spero che le cittadine e i cittadini, trovino il bandolo della matassa e sappiano anche prendere le giuste decisioni.

Io mi sono espresso favorevole all'acquisto dello stabile EFG Lugano. La giustizia non riguarda solo la città di Bellinzona ma tutto il Canton Ticino e se oggi vogliamo fare in modo che questo cantone si doti degli strumenti adeguati per rispondere adeguatamente alle esigenze, bisogna capire quando abbiamo di fronte una soluzione e saperla cogliere.

Anche il numero dei Magistrati è un problema sollevato ripetutamente nelle ultime settimane, non penso solo ai Magistrati nell'ambito penale, ma anche quelli della giustizia civile e amministrativa, che più frequentemente interessano i nostri concittadini.

In Cantone Ticino abbiamo circa 780 avvocati, a fronte di circa 120 Magistrati, Giudici di pace compresi.

Una proporzione interessante che ci dice qualche cosa sui rapporti con cui siamo confrontati dall'alto.

Siamo consapevoli del fatto che le leggi sono sempre più numerose, anche più intricate e complicate, più diviene difficile la lettura della nostra società ed è quindi necessario l'intervento di professionisti preparati come gli avvocati. Ruolo importante che svolgete anche per assicurare un corretto funzionamento della giustizia.

C'è un'esigenza di dire correttamente e in modo chiaro il diritto per tutti i livelli, non solo per la Magistratura ma anche per l'autorità amministrativa.

Sperando che la votazione di domenica ci aiuti a portare la Magistratura in una sede adeguata per affrontare le sfide del prossimo futuro, compresa quella della digitalizzazione, allo stesso tempo rimaniamo però attenti e motivati a fare in modo che la Magistratura sia dotata degli strumenti necessari per continuare a fare bene il proprio lavoro, evitando che si creino fratture.

Vi ringrazio per il vostro contributo e vi auguro ottimi lavori assembleari».

È quindi con piacere e onore che il Presidente sancisce **l'inizio dei centesimi lavori assembleari dell'Ordine**, che seguono l'ordine del giorno trasmesso con la convocazione.

1. Costituzione assemblea e nomina scrutatori

Il Presidente chiede al Segretario generale il numero dei presenti.

Hanno registrato la loro presenza 48 avvocati aventi diritto di voto.

«Scuso in particolare tutti gli avvocati che hanno comunicato al Segretariato di non poter partecipare per assenza o per impegni inderogabili, nonché i membri delle autorità cantonali e i presidenti degli Ordini cantonali invitati che per gli stessi motivi non hanno potuto essere oggi qui con noi.

Chiedo a tutti i presenti di alzarsi per osservare un minuto di silenzio in ricordo dei Colleghi che si sono spenti nel corso di questo anno, si tratta in particolare di:

Avv. Guglielmo Pedrazzini

Avv. Diego Negrini»

ed invita i presenti ad alzarsi per osservare un minuto di silenzio in loro ricordo.

Viene ora chiesto ai colleghi Avv. Maria Galliani e Avv. Gianluca Jelmini, presenti in sala, di fungere da scrutatori. Essi vengono approvati dall'Assemblea all'unanimità.

Il Presidente chiede all'assemblea se vi siano eventuali proposte di modifica dell'Ordine del giorno. Nessuna proposta viene formulata.

2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 15 settembre 2023

Il Presidente chiede la dispensa dalla lettura del verbale dell'AG 2023, che viene accolta. Il verbale dell'Assemblea Generale ordinaria del 15 settembre 2023 viene approvato all'unanimità.

3. Relazione presidenziale

«Care Colleghe, Cari Colleghi,

Il 20 ottobre 1924 si svolgeva a Bellinzona l'assemblea costitutiva dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino alla presenza di una trentina di avvocati tra gli 81 allora suscettibili d'iscrizione. Oggi, quasi cento anni dopo, l'Ordine consta di 785 avvocati e 157 praticanti. Con l'assemblea del 7 giugno 2024 riprendiamo il "normale" ritmo assembleare, dopo le ultime assemblee tenutesi nel mese di settembre, inizialmente in forma virtuale o mista, poi in presenza, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia; un periodo non facile anche per il nostro Ordine, ma che abbiamo voluto archiviare anche simbolicamente con questo ritorno alla "normalità". Durante questo mio primo esercizio di presidenza il Consiglio ha innanzitutto assicurato la continuità di alcuni progetti e cantieri avviati durante il biennio di Presidenza della Collega avv. Sarah Stadler, la cui permanenza in Consiglio è stata ed è tuttora un supporto estremamente prezioso e importante non solo per il sottoscritto, ma per l'attività dell'intero Consiglio. Tra i progetti sviluppati nel corso dell'ultimo biennio e giunti ormai al traguardo figura in particolare la **piattaforma digitale per la gestione del picchetto penale**. Il sistema è già operativo per quanto concerne la registrazione degli iscritti al picchetto, mentre nelle prossime settimane verrà avviata e completata la fase di test per l'utilizzo della piattaforma da parte del Ministero Pubblico e degli organi di Polizia, a conclusione della quale la procedura d'iscrizione al picchetto e di selezione degli avvocati difensori avverrà esclusivamente in forma digitale.

Un'attenzione particolare è stata prestata al tema della **formazione continua**, tassello essenziale del bagaglio professionale di

ognuno di noi. L'offerta dei vari enti e attori presenti nel nostro cantone che si occupano della formazione in ambito giuridico è molto ampia e disseminata in eventi che si svolgono a scadenze spesso ravvicinate, anche se non sempre regolari. Questo Consiglio ha ritenuto che per assicurare un'adeguata diversificazione dell'offerta formativa e soprattutto evitare sovrapposizioni che possono incidere negativamente sulla partecipazione, una coordinazione tra i singoli attori della formazione giuridica del nostro Cantone sia imprescindibile. Per tale motivo, abbiamo proposto di formare un tavolo di coordinazione in cui coinvolgere l'IDUSI, la SUPSI, la CFPG e il Centro Studi Villa Negroni con lo scopo di focalizzare maggiormente l'offerta formativa sui bisogni concreti della nostra professione e soprattutto di coordinare i rispettivi calendari di eventi e seminari. Primi contatti in questo senso sono stati avviati con l'IDUSI e la SUPSI, con cui è stata conclusa anche una **convenzione** che permette ai nostri membri di beneficiare di **tariffe d'iscrizione preferenziali** non solo per i seminari, ma anche per i Master e Certificate of Advanced Studies (MAS e CAS).

Sempre nell'ambito della promozione e diffusione dell'offerta formativa, l'Ordine pubblicizza regolarmente gli eventi formativi in calendario tramite la propria NewsLetter, che quindi invito caldamente a leggere tutti coloro che attribuiscono alla formazione continua l'importanza che merita nel contesto di un esercizio efficace e coscienzioso della nostra professione. L'apparato giudiziario è un sistema complesso e delicato, di cui l'avvocatura è solo uno degli attori, per quanto sia essenziale per il buon funzionamento di qualsiasi stato di diritto. Affinché la funzione delle avvocate e degli avvocati possa essere svolta in modo efficace e corretto è indispensabile che i **rapporti tra tutti gli attori del sistema giudiziario** (avvocatura, magistratu-

ra civile, penale e amministrativa, amministrazione giudiziaria, strutture carcerarie) siano improntati alla trasparenza, al dialogo e una corretta e tempestiva informazione. Per queste ragioni, curare e mantenere regolari contatti e scambi "esterni" è stato, è e sarà un obiettivo prioritario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. In questo contesto, sono di primaria importanza gli **incontri e scambi con la Divisione della Giustizia**, volti da un lato ad esporre, discutere e laddove possibile risolvere problemi pratici che i nostri membri incontrano giornalmente nell'esercizio della professione e permetterne in tal modo alla Divisione una presa di coscienza altrimenti non sempre possibile. D'altro canto, in queste occasioni di scambio e contatto questo Consiglio offre alla Divisione la propria assistenza "tecnica", segnatamente nell'ambito delle **procedure di consultazione** relative all'adozione di progetti legislativi federali in cui il Consiglio di Stato è regolarmente coinvolto. Nel novembre del 2023 ciò è avvenuto in particolare nel contesto del **progetto di legge federale sulla trasparenza**, di cui avrò occasione di parlare in modo più esteso nella relazione sull'attività della Federazione Svizzera degli Avvocati, e ancor più recentemente nell'ambito del progetto di Ordinanza federale sull'uso dei mezzi di trasmissione audiovisiva nelle udienze civili.

Sempre in tema di contatti esterni, a quest'ultimo proposito la presenza del sottoscritto nel Consiglio e nel Comitato direttivo della **FSA** ha permesso e permette uno scambio e contatto continuo tra l'OATI e il nostro Organismo professionale federale, dando voce e visibilità alle preoccupazioni ed esigenze proprie a chi esercita l'avvocatura nel nostro Cantone. Nel contesto di questi scambi, lo scorso 11 marzo una delegazione del nostro Consiglio ha incontrato a Bellinzona il Presidente della Federazione Svizzera degli Avvocati, avv. Matthias Miescher e il Segretario Generale, avv. René Rall.

In tale occasione è stato in particolare discusso anche il tema dell'incentivazione della partecipazione di membri del nostro Ordine ai **corsi di formazione per il conseguimento del titolo di specialista FSA**, che attualmente vengono offerti in otto settori di specializzazione (diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto ereditario, diritto edilizio e immobiliare, diritto penale, diritto della responsabilità civile e assicurativo, diritto della locazione). I problemi discussi in tale ambito hanno toccato sia la diversa sensibilità dell'utenza all'importanza della specializzazione tra un cantone e l'altro, sia aspetti linguistici e di logistica (per comprensibili ragioni di massa critica e di domanda, i corsi vengono attualmente offerti solo in francese e tedesco e si svolgono esclusivamente oltre Gottardo). È stato inoltre deciso di svolgere un **secondo pomeriggio informativo in collaborazione con la FSA sul tema della digitalizzazione**, evento che darà a tutti la possibilità di aggiornarsi sull'avanzamento del progetto Justitia 4.0, che è nel frattempo entrato nella fase pilota e procede nel rispetto della tabella di marcia. La collaborazione di OATI all'organizzazione e allo svolgimento di questa manifestazione verrà assicurata tramite la neobattezzata Commissione Digitalizzazione, alla quale vanno sin d'ora i ringraziamenti del Consiglio per l'importante supporto.

Sempre nel segno della continuità e del dialogo tra i vari attori della Giustizia, è proseguita l'organizzazione degli **AperOATI**, gli ultimi dei quali si sono svolti a Bellinzona e a Locarno. Si tratta di occasioni preziose di contatto personale non solo tra Colleghi che esercitano nei rispettivi Distretti, ma anche con esponenti della Magistratura (Giudici, Pretori, Procuratori Pubblici, Giudici di pace) e dell'amministrazione giudiziaria, che ci manifestano un crescente interesse a questi incontri informali.

Il Consiglio, dopo un primo incontro svoltosi ancora durante il biennio di presidenza dell'avv. Sarah Stadler, ha proposto di riunirsi regolarmente, sempre in un contesto informale, anche con i colleghi membri del nostro Ordine che siedono in Gran Consiglio. Scopo di questi incontri è da un lato quello di permettere all'Ordine un aggiornamento regolare e affidabile sui temi d'interesse per l'avvocatura che nutrono il dibattito parlamentare e di conoscere l'orientamento delle varie correnti partitiche e d'opinione; d'altro canto, si tratta di occasioni estremamente utili per esprimere e veicolare tramite i Colleghi che siedono in parlamento il pensiero e le preoccupazioni del nostro Ordine professionale.

*Non da ultimo, in questi ultimi mesi il Consiglio si è adoperato per assicurare una degna cornice ai festeggiamenti dell'importante giubileo che segna l'anno attualmente in corso: il **Centenario di fondazione del nostro Ordine**, costituito a Bellinzona il 20 ottobre del 1924 alla presenza di una trentina di avvocati.*

Per celebrare questo importante traguardo, venerdì 27 settembre si terrà un evento formativo speciale strutturato in una prima parte in plenum seguita da diversi workshop e tavole rotonde di approfondimento, mentre il pomeriggio sarà dedicato a varie attività che potranno essere scelte individualmente. I festeggiamenti proseguiranno l'indomani sera, 28 settembre, al Palacinema di Locarno, con la cerimonia commemorativa seguita da una cena di gala in stile e tema che evocherà l'anno di fondazione del nostro Ordine. Per ulteriori dettagli, rinvio al programma e all'invito che verranno prossimamente inviati a tutti i membri. Il Centenario sarà infine ricordato da una raccolta commemorativa di contributi scientifici selezionati e coordinati dal Collega Davide Cerutti, che tengo sin d'ora a ringraziare per il suo prezioso aiuto.

Non posso chiudere questo mio intervento senza un cenno sul tema di maggiore attualità che ha coinvolto e coinvolge ormai da diversi mesi gli attori del sistema giudiziario cantonale, i media e, evidentemente non da ultimo, l'agone politico: l'acquisto dello stabile EFG per la creazione di un secondo palazzo di giustizia, sul quale i cittadini del nostro Cantone sono chiamati a votare proprio questa finesettimana.

L'Ordine, per bocca di questo Consiglio, ha già espresso a più riprese il proprio parere favorevole. Lo ha fatto, e tengo a sottolinearlo, in esito a valutazioni che attengono rigorosamente all'esercizio quotidiano della nostra professione, e che proprio per questo possono essere ritenute non solo condivisibili, ma condivise da chi queste valutazioni le opera facendo astrazione da considerazioni di ordine prettamente politico.

Considerazioni che disattendono che il tema sul quale dovremo esprimere il nostro voto è tutt'altro che politico. Si tratta semplicemente di scegliere tra una giustizia che funzioni e una giustizia che arrancherà sempre di più, confinata in spazi inadeguati, tecnologicamente arretrati e la cui salubrità a volte dipende solo dall'intensità delle precipitazioni. I benefici di un sistema giudiziario efficace non sono prerogativa di questo o quel partito politico: sono trasversali, come lo sono le conseguenze della sua inefficienza. E non riguardano solo gli utenti della Giustizia ma tutti i cittadini, che devono poter fare affidamento al suo funzionamento negli innumerevoli frangenti in cui vivere in uno stato civile socialmente organizzato lo richiede.

La Giustizia non è un apparato statico, è in costante evoluzione. Per poter seguire questa evoluzione la Giustizia ha bisogno di disporre di infrastrutture adeguate, tecnolo-

gicamente aggiornate e dimensionate con un orizzonte temporale di almeno quarant'anni. Le strutture di cui disponiamo oggi in Ticino sono da tempo giunte al termine di questo ciclo evolutivo. Un loro semplice "restauro" e adeguamento tecnologico (che in vista della prossima introduzione della Giustizia digitale su scala Federale è comunque ineluttabile) comporterebbe costi elevati lasciando totalmente irrisolto uno dei problemi maggiori che determinano la loro odierna inadeguatezza: la mancanza di spazio. Spazio che manca già oggi, ma che serve urgentemente per permettere alla Giustizia ticinese di garantirvi il servizio e la tutela del diritto che giustamente pretendiamo. L'acquisto dello stabile EFG offre oggi questa possibilità, a condizioni di gran lunga più vantaggiose – anche economicamente – di qualsiasi alternativa. Il nostro Cantone merita di coglierla – lo meritiamo noi e lo meritano i cittadini ticinesi di domani e dopodomani.

Chiudo questa mia relazione ringraziando di cuore tutti i Colleghi membri del Consiglio, avvocati Stadler, Paparelli, Bianco, Schlub, Mecca e Giang, la Segretaria Generale ad interim avv. Sara Pool e la Segretaria amministrativa Simona Carlini per l'aiuto e impegno costante che con il loro lavoro hanno dimostrato e dimostrano quotidianamente a favore del nostro Ordine».

4. Presentazione dei conti dell'anno 2023 e dei rapporti di revisione.

*«Per la quarta trattanda del nostro ordine del giorno cedo ora volentieri la parola al Tesoriere avv. **Patrick Bianco** che vi illustrerà i conti d'esercizio dell'anno 2023. »*

I. IN GENERALE

«L'avv. Patrick Bianco ha preso il testimone dal precedente tesoriere avv. Ivan Paparelli, il quale lo ha esortato a non spendere troppo, lo ringrazia per il lavoro svolto e per aver tenuto i conti in maniera diligente e disciplinata così come emerso anche dai precedenti rapporti di revisione. Nel corso del 2023 non vi sono state modifiche sostanziali del conto economico. In generale, sono state ripetute le iniziative organizzate dal Consiglio dell'Ordine nell'esercizio precedente, tutte volte a sviluppare l'attività e la vita corporativa. Si ricordano, fra l'altro, l'organizzazione di incontri con i Presidenti delle Commissioni OATI, momenti formativi, segnatamente un pomeriggio di studio sulla violenza domestica il 9 settembre 2023, nonché vari incontri con gli affiliati segnatamente gli aperitivi nei vari distretti, nonché aperitivi con i Gran consiglieri e membri OATI sottesi soprattutto ad una discussione sui vari temi giuridici e finanziari che interessano il nostro Ordine, ad esempio messaggi su modifiche legislative o sull'acquisto del Palazzo di Giustizia».

II. CONTO ECONOMICO 2023

A. RICAVI

«Anche nel 2023 i ricavi sono rimasti in linea con le cifre degli anni scorsi situandosi a complessivi CHF 514'298.79.

I ricavi sono riconducibili principalmente al pagamento della "tassa sociale" per un totale di CHF 465'080.--, tassa sociale che ricordo essere di CHF 600.-- (quota piena), rispettivamente a CHF 400.-- (per gli avvocati nati dopo il 1984 compreso).

Con riferimento alla "consulenza giuridica i proventi non divergono di molto rispetto a quelli dello scorso anno.

A nome per conto del Consiglio di OATI ringrazio quindi a ringraziare sentitamente Banca Migros e la propria Direzione per il contributo sponsor che giungerà a scadenza alla fine dell'anno in corso».

B. COSTI

«I costi sono rimasti pressoché invariati rispetto al 2022, leggermente aumentate le indennità e le spese delle Commissioni ad hoc, siccome si sono riuniti più spesso.

Come ogni anno, è stata corrisposta parte della quota annuale pagata da ogni affiliato a OATI alla Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA) per complessivi CHF 153'520.--»

C. CONCLUSIONE

«Come si evince dal conto economico, il 2023 chiude con un utile di esercizio di CHF 83'036.38.

Anche grazie alla situazione finanziaria di OATI si è potuto procedere a proporre, e si continuerà a farlo in futuro, iniziative formative e ricreative così come a implementare nuovi progetti quali ad esempio la realizzazione della nuova piattaforma di gestione del picchetto penale che ha richiesto la realizzazione di un apposito software e che si confida di potere ultimare a breve.

Siccome la maggior parte degli attivi è costituita dalla liquidità presente sui conti che, al 31.12.2023 ammontava a CHF 520'328.62, vi anticipo una delle prossime trattande, che concerne appunto il finanziamento del centenario OATI 1924-2024 che si svolgerà con un grande evento il 28.09.2024. In particolare, nella trattanda nr. 6 occorrerà votare il budget da mettere a disposizione da parte del Consiglio dell'Ordine per finanziare tale evento.

Come per gli anni scorsi un grazie va alla segretaria generale e alla segretaria amministrativa.

Vi ringrazio per l'attenzione»

L'avv. Lenzin cede ora volentieri la parola ai revisori dei conti, in particolare all'avv. Monica Mayer-Suà

L'avv. Mayer-Suà procede alla lettura del rapporto di revisione dei conti 2023

«I sottoscritti revisori hanno esaminato in data odierna i conti relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, accertandone la conformità con i giustificativi presentati, sulla base di verifiche a campione.

Il conto economico presenta un utile d'esercizio di CHF 83'036.08.

La voce più importante fra le entrate, come sempre, è rappresentata dalle tasse sociali che per il 2023 ha dato un'entrata di CHF 465'080.--.

La voce più importante fra le uscite è costituita dalle tasse versate alla FSA di CHF 153'520.--.

I sottoscritti revisori, confermano che i conti sono stati tenuti in modo regolare e raccomandano a questa assemblea di approvarli così come presentati».

5. Approvazione dei conti e scarico al Consiglio

I conti e la revisione dei conti vengono approvati all'unanimità così come esposti e viene dato scarico al Consiglio dell'Ordine.

6. Finanziamento Centenario OATI 1924-2024

Il Presidente cede ora la parola all'avv. **Sarah Stadler** per quanto riguarda il finanziamento delle celebrazioni del Centenario OATI.

*«Ringrazio il Presidente.
Quest'anno si festeggerà il Centenario
dell'Ordine nato nel 1924.*

Il Consiglio dell'Ordine è coadiuvato da un apposito Comitato, composto dall'avv. Koko Ramella, avv. Clarissa David, avv. Damiano Pasquali, segretaria generale avv. Sara Pool. Io faccio da anello di congiunzione appunto tra il Comitato ad hoc, rispettivamente il Consiglio dell'Ordine. I festeggiamenti si svolgeranno in due momenti: rispettivamente venerdì settembre 2024 con una giornata formativa e a seguire un plenum dove saremo tutti insieme, che prevederà un work shop e delle attività diverse, a breve riceverete tutte le informazioni.

Il sabato, come già annunciato con locandina, che mostro, anticipa quella che sarà la serata di gala vera e propria che sarà quindi ispirata agli anni '20, anni appunto in cui è stato fondato il nostro Ordine.

Oltre a questo, dalla parte meramente scientifica, è già stato citato il collega avv. Davide Cerutti il quale, unitamente al collega di Consiglio avv. Sascha Schlub, si stanno occupando di coordinare il volume commemorativo. Il programma è molto ambizioso, in termine di profusione di sforzi organizzativi e segnatamente anche dal profilo economico, in quanto, come detto, saremo al Palacinema, luogo di grande prestigio che comporta, evidentemente, anche i relativi costi.

Gli invitati saranno molti, ci saranno degli avvocati, delle autorità cantonali, proba-

bilmente anche degli esponenti a livello federale: tutti dovranno chiaramente essere accolti al meglio.

Quindi per questo motivo il Consiglio dell'Ordine vi chiede un contributo che viene prudenzialmente stimato in CHF 100'000.--. Per cui siamo oggi a chiedervi di votare questo contributo.

Come comunicatovi dal nostro tesoriere avv. Bianco, la finanza dell'Ordine gode di buona salute e quindi ci sono i presupposti per celebrare bene questo importante traguardo».

Prende la parola il Presidente.

«Il tema in votazione è sostanzialmente l'utilizzo della cifra di CHF 100'000.— da destinare ai festeggiamenti del Centenario, che metto ai voti»

Favorevoli: tutti
Contrari: nessuno

La proposta viene accettata all'unanimità.

7. Relazione delle Commissioni

Il nostro ordine del giorno prevede ora le **relazioni delle seguenti commissioni (trattanda 7):**

Non è presente il Presidente della commissione di disciplina, avv. Brenno Canevascini, assente per impegni professionali concomitanti ed inderogabili, il quale mi ha chiesto di scusare la propria assenza.

Commissione esami:

Prende la parola l'avv. **Luca Marcellini**:

«La novità più significativa del 2023 è stata la modifica della composizione della Commissione esaminatrice, nella quale per la prima volta hanno fatto ingresso anche Magistrati provenienti dall'Ufficio del GPC, dal Tribunale di espropriazione, dalle Preture e dal Ministero pubblico.

Certamente è presto per valutare l'eventuale impatto di questo cambiamento, ma in linea di principio ci si dovrebbe attendere un orientamento degli esami orali più vicino alla pratica quotidiana, ciò che è a mio avviso benvenuto.

Anche fra i Colleghi che compongono la Commissione vi sono stati cambiamenti. Dopo tanti anni di attiva partecipazione, si sono ritirati nel 2023 i Colleghi Fabio Soldati (storico Presidente), Stefano Ferrari, Lea Kaufmann Bütschli e Ornella Nicoli, ai quali sono subentrati Giovanna Bonafede, Marzia Borradori-Vignolini, Athos Mecca e Sascha Schlub.

Il numero dei candidati continua ad essere alto, sempre superiore a 30 in ogni sessione, con una percentuale di promossi che, come in passato, oscilla fra il 60% e l'80%. Anche nell'anno trascorso un numero importante di candidati si è trovato con un voto nello scritto di poco superiore o di poco inferiore alla sufficienza, ciò che ha consentito diversi "recuperi" agli orali. Come già segnalato in altre occasioni, questa modalità, ormai consolidata, presta il fianco a critiche, ma adottare dei correttivi è piuttosto difficile, salvo modificare significativamente l'impostazione degli esami. Un cambiamento radicale potrebbe presentarsi se il progetto – ancora in fase di studio – di una "Scuola dell'avvocatura" sul modello ginevrino, dovesse concretizzarsi, ma occorrerà ancora qualche tempo prima che se ne possa discutere.

Si segnala infine che la Commissione ha ritenuto di maggiormente differenziare i temi degli esami scritti, tradizionalmente legati soprattutto a casi diritto civile o di diritto delle obbligazioni (con rare escursioni nel diritto amministrativo). L'esame scritto di autunno è stato così dedicato interamente al diritto amministrativo e quello della primavera 2024 al diritto penale. Non è escluso che altre materie possano in futuro entrare in linea di conto.

Qui di seguito i dati delle sessioni di esame del 2023:

sessione primaverile

*36 iscritti all'esame + 1 alla prova attitudinale
2 ritiri dopo lo scritto
23 promossi
12 non promossi*

sessione autunnale

*31 iscritti all'esame
2 ritiri dopo lo scritto
24 promossi
5 non promossi*

Alla sessione primaverile 2024 sono iscritti 32 candidati. Gli esami scritti si sono tenuti il 13 aprile u.s.

Un ringraziamento sentito a tutti i Magistrati ed ai Colleghi che compongono la Commissione ed alla Cancelliera avv. Claudia Petralli, indispensabile supporto per tutti»

Relazione CFPG

Prende la parola l'avv. **Davide Cerutti**:

«Presentando le attività della CFPG per il periodo settembre 2021-agosto 2022 ho usato una metafora automobilistica. Restando in tema di metafore, per illustrare il lavoro della CFPG nell'ultimo anno (settembre 2022-agosto 2023), si potrebbe adoperarne una atletica: la Commissione ha mantenuto alta l'asticella dei propri lavori.

La CFPG, come detto, ha confermato la qualità della propria attività formativa, sempre attenta alle novità legislative e ai temi di interesse per gli avvocati: essa ha organizzato due serate "gialle" e la consueta giornata "rossa".

Il 6 dicembre 2022 si è tenuta una serata – valida per la "Collana gialla" – animata dall'Avv. Vittorio Primi su "Entrata in vigore al 1° luglio 2022 delle nuove norme civili-stiche denominate 'matrimonio per tutti'. La serata ha avuto un buon successo.

Sempre in tema di "Collana gialla", la CFPG ha ospitato il vicepresidente del Tribunale federale, giudice François Chaix, che ha tenuto una relazione su "La récusation devant les tribunaux (aperçu de jurisprudence récente)". Ottima l'accoglienza.

Il 2023 ha avuto la consueta giornata dedicata all' "apertura dell'anno giudiziario". Il tema era di attualità, siccome i relatori hanno presentato le novità legate al "Nuovo diritto della società anonima". Otto relatori di grandissimo pregio hanno illustrato i principali aspetti della nuova legge. Ottima la risposta del pubblico. Gli atti saranno pubblicati nel volume n. 60 della "Collana rossa".

L'impegno della Commissione in favore della formazione continua principalmente degli avvocati è quindi rimasto elevato, con scelte tematiche di qualità e relatori di prestigio. L'alta partecipazione e il gradimento espressi testimoniano il valore delle proposte della CFPG».

Relazione Servizio di Consulenza giuridica

Prende la parola il SG avv. **Sarah Pool** in assenza dell'avv. Filippo Gianoni:

«I dati statistici per l'anno 2023 del servizio di consulenza denotano, per rapporto agli anni precedenti, un aumento dell'attività. Infatti, le consulenze offerte sono state complessivamente 435 (2022: 370), così ripartite fra le varie sedi:

*78 (2022: 78) a Giubiasco;
165 (2022: 139) a Castagnola,
77 (2022: 69) a Balerna;
69 (2022: 60) a Losone e
46 (2022: 35) a Maroggia,*

Complessivamente sono state fornite 59 giornate e gli avvocati che hanno prestato servizio gratuitamente sono 98.

Non è stata richiesta alcuna consulenza a tagliando.

Si ringraziano le 98 colleghe e i colleghi che si sono messi a disposizione per un servizio apprezzato dagli utenti».

Relazione Commissione Digitalizzazione

Prende la parola l'avv. **Luca Guidicelli**:

«Nel 2023 la Commissione ha conosciuto le dimissioni di due membri autorevoli, responsabili di diversi importanti progetti che la Commissione segue da anni su incarico del Consiglio dell'Ordine: per ragioni professionali e private si sono dimessi dapprima il collega Riccardo Schuhmacher e poi il presidente Rocco Talleri. Il Consiglio dell'Ordine ha prontamente nominato il collega Stefano Perucchi, considerata non solo la sua competenza sui temi della Commissione, ma anche le sue differenti partecipazioni a consessi privati e pubblici di estremo interesse per OATI e la Commissione. La Commissione, che conta ora 6 membri, ha quindi proceduto, all'inizio del 2024 a nominare un *primus inter pares* nel membro anziano Luca Maria Guidicelli, che milita nella commissione da quasi 20 anni. La commissione è dunque così composta:

- Luca Maria Guidicelli, *primus inter pares*
 - Niccolò Salvioni
 - Stefano Lappe
 - Daniele Molteni
 - Sebastiano Pàù-Lessi
 - Stefano Perucchi
- (membro *Fachgruppe Anwaltschaft Justitia 4.0*)

Fra le prime decisioni prese dalla commissione così ricomposta, vi è quella relativa al suo nome. In precedenza, la Commissione aveva nel suo nome il riferimento all'informatica. Con il tempo e con l'emergere di sempre nuovi problemi legati agli studi legali, questo termine diventava sempre più stretto, perché lasciava pensare che il ruolo dei membri commissionari fosse quello di fungere da "specialisti IT" con formazione giuridica, da contattare in caso di problemi informatici in seno alle cancellerie legali.

La nostra commissione in realtà mai si è occupata di allestire "consulenze" tecniche sull'uso di un certo tipo di ordinatore o di programma. Ma il nome in uso fino al 2023 lasciava appunto pensare a questo. Il compito commissionale è invece quello di assistere il Consiglio dell'Ordine in tutte le tematiche di natura digitale che riguardano la professione dell'avvocato. Negli ultimissimi anni sono assurdi nuovi temi che hanno impegnato non poco la Commissione: Justitia 4.0 (che ovviamente è partita da una Justitia 1.0), la "novella" LPD (i cui effetti sono ancora troppo sottovalutati negli studi legalitici), l'intelligenza artificiale, i cloud su cui riporre i dati legati ai clienti o alla contabilità di uno studio legale, le videoconferenze (protette o non) con i clienti, e altri temi sempre più moderni.

*Per questo motivo la Commissione ha proposto al Consiglio dell'Ordine di "ribattezzarla" con il nome più appropriato di **Commissione digitalizzazione**. La proposta è stata accolta con piacere e da pochi mesi possiamo "fregiarci" di questa nuova denominazione.*

Le realtà interne alla Commissione hanno messo in luce in questo anno una problematica di fondo che si trascina già da prima delle dimissioni del 2023. I 6 membri (che fino alla metà del 2023 erano 7) sono tutti molto impegnati professionalmente, e seppure dispongano di notevoli competenze pratiche sul campo, non sono sempre in grado di poter reagire con la necessaria celerità che il mondo digitale invece imporrebbe. Si tratta di una problematica del tutto comprensibile, ma che limita sensibilmente i tempi di reazioni che ci si aspetterebbe dalla nostra commissione. Come è logico che sia, la nostra commissione (più di altre) non si riunisce più in presenza, ma solo per videoconferenza, questo per diminuire sensibilmente i tempi di trasferta

e di attesa: le riunioni si possono così tenere puntuali e in tempi contenuti.

È in atto in questi mesi una serena riflessione tra i membri commissionali sulle effettive possibilità di investire, a titolo volontario, un maggiore numero di ore a favore di OATI. Per questo motivo la Commissione di digitalizzazione si rivolge a tutti i membri OATI, senza porre particolari condizioni, per potersi far assistere da volontari che possano assolvere sul “terreno” determinati incarichi che il Consiglio dell’Ordine o la FSA richiede alla nostra Commissione. L’idea è costituire una sorta di “rete neurale” di avvocati che possano partecipare alle attività istituzionali della ComDig e apportare il loro know-how per proporre al Consiglio dell’Ordine e – ove necessario – anche alla FSA soluzioni moderne, performanti ed efficaci.

La Commissione di digitalizzazione si impegna a partecipare attivamente alla formazione di un pensiero digitale negli avvocati ticinesi, in particolare tramite una maggiore informativa in favore dei membri sulla mailing-list e soprattutto tramite dei webinar su temi specifici. La Commissione di digitalizzazione intende dare avvio a questi seminari online nel più breve tempo possibile, iniziando dai temi più urgenti, quale ad esempio la LPD e la modulistica proposta dalla FSA. Seguiranno poi seminari “tecnici” nei quali si affronteranno tematiche come i cloud, la sicurezza informatica all’interno dello studio, le questioni tecniche relative ai siti internet dei singoli membri OATI, Justitia 4.0, la firma digitale ecc.

La Commissione di digitalizzazione intende pure essere parte attiva al processo di formazione democratica di leggi che hanno un impatto digitale sulla vita della popolazione, in particolare preparando all’intenzione del Consiglio dell’Ordine dei preavvisi in me-

rito a determinate leggi cantonali e federali, nell’ambito delle consultazioni politiche che precedono la discussione nei vari consessi democratici, chiamati ad adottare determinate nuove regole del gioco».

Relazione sull’attività della Federazione Svizzera degli Avvocati

Prende la parola l’avv. **Andrea Lenzin**:

«Anche nell’anno sociale 2023/2024 il tema della garanzia dell’accesso alla giustizia è tornato sotto molteplici aspetti ad occupare la Federazione Svizzera degli Avvocati. Interventi della FSA si sono in primo luogo resi ancora una volta necessari in relazione alle **sanzioni promulgate in connessione con il conflitto russo-ucraino**. Ricordo in proposito che con l’adozione dell’ottavo pacchetto di sanzioni promulgato dall’UE è stato fatto divieto assoluto agli avvocati di svolgere attività di consulenza a favore di persone o entità legate al governo russo, ma soprattutto, in generale, a persone giuridiche che hanno la loro sede in territorio russo. Anche prescindendo dalle perplessità di ordine formale che suscita sia il contenuto dell’ordinanza che la sua procedura d’adozione (per chi vuole approfondire il tema, rinvio all’ottima analisi del Prof. M. Niggli disponibile al link: <https://anwaltsrevue.recht.ch/de/artikel/01arv0223the/die-sanktionen-gegen-russland-und-der-rechtsstaat>), a preoccupare particolarmente è l’inconciliabilità di un simile divieto con il principio della garanzia d’accesso alla giustizia (e quindi del diritto di essere sentiti) e la comminatoria, sempre tramite semplice ordinanza, di sanzioni penali estremamente pesanti che difettano di valida base legale e quindi sono lesive dell’art. 1 del Codice penale Svizzero. L’assenza di reazione da parte del Consiglio Federale alle critiche mosse all’Ordinanza ha indotto il parlamentare e avvocato Beat Rieder a de-

positare un'interpellanza parlamentare con il sostegno della FSA, cui ha fatto seguito una mozione allo stato attuale pendente presso la Commissione Giuridica del Consiglio degli stati.

Un secondo cantiere aperto nell'ambito del quale la FSA si è impegnata e si sta impegnando con vigore è quello relativo al progetto di **legge federale sulla trasparenza**, che oltre a costituire un evidente, ulteriore tentativo di scardinare il segreto professionale dell'avvocato a dispetto e sfregio della sua capitale importanza quale elemento costitutivo dello stato di diritto, comporterebbe dei costi esorbitanti per i Cantoni. Con l'estensione dell'assoggettamento della semplice attività di consulenza dell'avvocato alla LRD, in base al progetto di Legge i Cantoni sarebbero chiamati a istituire, gestire e finanziare ex novo appositi organismi di controllo sistematico sull'attività di un numero complessivo di avvocati che, sul piano nazionale non sarebbe verosimilmente lontano dalle 10'000 unità. La FSA si sta pertanto opponendo e si opporrà con forza al progetto di legge nella sua forma attuale, pur proseguendo gli sforzi e contatti per ottenerne una modifica ragionevole e compatibile con i principi fondamentali dalla nostra professione.

Durante l'esercizio che si chiuderà il 14 giugno prossimo la FSA ha accompagnato numerose, altre procedure di consultazione e di adozione di diversi progetti di legislativi. Uno dei progetti attualmente in consultazione riguarda l'**ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili OSTAC**; in pratica, si tratta dell'Ordinanza che dovrebbe regolamentare le udienze tenute nella forma di videoconferenza affinché siano tutelati il rispetto delle usuali garanzie processuali e la protezione e sicurezza dei dati. Senza entrare nel dettaglio, posso anticipare che la FSA è

estremamente critica sull'efficacia e sull'utilità del progetto di Ordinanza proposto dal Consiglio Federale, che in sostanza si limita ad enunciare la necessità di fornire le garanzie che ho appena ricordato (e che nessuno mette in discussione), senza tuttavia fornire alcun elemento o strumento concreto che possa assicurarne la tutela (compito che viene semplicemente lasciato alla discrezione dei Tribunali e, per quanto concerne i costi, ancora una volta sulle spalle dei Cantoni).

Il 5 febbraio 2024 si è svolta a Berna la seconda edizione della **Giornata delle Avvocato** (istituita dalla precedente Presidente della FSA, Birgit Sambeth Glasner), che ha riscosso un notevole interesse e successo di pubblico, a comprova dell'importanza crescente dei temi legati all'accesso delle donne alla libera professione e soprattutto alla permanenza nel circuito lavorativo in presenza di impegni familiari ed educativi accresciuti. Il benessere sul posto di lavoro e il bilanciamento tra professione, vita familiare e tempo libero sono temi che costituiranno anche il fulcro della prossima **Giornata dell'Avvocato**, che si terrà il prossimo **14-15 giugno a Soletta**, e la cui organizzazione è stata curata dal Forum dei Giovani Avvocati.

I contatti sia nazionali che internazionali sono stati molto intensi anche durante l'anno appena conclusosi. Il Comitato Direttivo della FSA (composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti e dal Segretario Generale) ha svolto incontri di aggiornamento e discussione con il Tribunale Federale, il Tribunale Penale Federale, il Tribunale Federale Amministrativo, l'Associazione Svizzera dei Magistrati, il Ministero Pubblico della Confederazione e il Dipartimento di Giustizia. Il Presidente Matthias Miescher accompagnato dal Segretario Generale e, a turno, da un Membro del Consiglio è stato inoltre impegnato nella **visita itinerante**

agli Ordini professionali di tutti i Cantoni Svizzeri. I contatti con gli Ordini Cantionali sono completati dal plenum istituzionale delle **Conferenze dei Presidenti cantonali** che si svolgono due volte l'anno a Berna e che sono state anche quest'anno un'occasione di discussione, confronto e reciproca informazione estremamente preziose.

Oltre che tramite il Presidente, i contatti con i vari **organismi internazionali** (IBA, UIA, CCBE, FBE) vengono curati dai membri del Consiglio delegati a tale compito e funzione, ciò che permette alla FSA di essere in contatto costante con gli Ordini professionali di altri paesi e di condividere con loro problemi e soluzioni inerenti alla professione di avvocato. In quest'anno particolare possiamo inoltre contare, con Pierre-Dominique Schupp e Marc Labbé, su una prestigiosa, contemporanea Presidenza Svizzera nelle due principali Organizzazioni di avvocatura Europee (Council of Bars and Law Societies of Europe e Fédération des Barreaux d'Europe). È proseguito a passo spedito anche l'accompagnamento da parte della FSA del cammino verso la digitalizzazione. Oltre ad organizzare regolarmente workshop e seminari informativi per aiutare gli Studi legali nella conversione digitale dei loro uffici, la FSA ha avviato in queste ultime settimane un progetto di studio su scala nazionale volto a valutare i costi medi che uno studio legale dovrà affrontare per convertirsi alla **digitalizzazione** della professione legale e garantirsi anche in futuro la necessaria concorrenzialità ed efficienza. In collaborazione con la Commissione Digitalizzazione del nostro Ordine la FSA sta organizzando in Ticino un ulteriore seminario in lingua italiana destinato ai membri italofofoni che permetterà in particolare di ottenere da fonte diretta i necessari aggiornamenti sull'avanzamento del progetto *Justitia 4.0*, di cui è già stata avviata la fase-pilota alla quale partecipano

diversi cantoni; purtroppo non il Ticino, a causa della in parte drammatica inadeguatezza tecnica (fatta eccezione per due Preture) degli edifici che ospitano la magistratura civile e penale del nostro Cantone».

8. Cerimonia di benvenuto ai neodiplomati iscritti all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, con consegna del documento d'identità professionale di avvocato CCBE.

Il Presidente invita i neo avvocati ad avvicinarsi al palco per la consegna del documento.

Si tratta dei seguenti avvocati:

Giulia Buosi, Alvise Alex Corti, Matteo Simona e Mia Wojcik

A tutti viene rivolto un applauso collettivo per il superamento dell'esame.

9. Celebrazione degli avvocati con 50 anni di affiliazione a OATI

Restando sempre nell'ambito cerimoniale, il penultimo punto prevede la Celebrazione degli avvocati con 50 anni di affiliazione a OATI.

Si tratta degli **Avv. Rocco Bonzanigo, Renzo Galfetti e Lucio Rusca**

i quali hanno pregato di scusare la loro assenza.

Il Consiglio dell'ordine ha stabilito che nel corso dell'assemblea generale ordinaria venga pure fatta menzione dei Colleghi appartenenti al nostro Ordine che hanno conseguito, nel corso dell'anno, una specializzazione FSA.

Si tratta della Collega:

- **avv. Romina Biaggi**, specializzazione in diritto della costruzione e immobiliare

Alla collega Biaggi giungano le congratulazioni da parte del nostro Ordine per il conseguimento di questo importante titolo, invitando nel contempo coloro che fossero interessati a seguire una specializzazione FSA ad eventualmente prendere contatto con i diretti interessati, rispettivamente con il Consiglio dell'Ordine per rispondere ad eventuali domande.

10. Eventuali

«Se non è il caso, prima di chiudere i lavori assembleari ed invitarvi al tradizionale aperitivo, ringrazio il signor Alessandro Zanga in rappresentanza di Banca Migros, nostro sponsor principale, per la propria presenza in sala e per la proficua e sempre apprezzata collaborazione.

Ringrazio infine la nostra Segretaria amministrativa, signora Simona Carlini per la sua costante dedizione al nostro Ordine ed il suo grande impegno nello svolgimento del proprio lavoro, che meritano un applauso.

Ringrazio infine i membri del Consiglio dell'Ordine il Vice-Presidente avv. Ivan Paparelli, il Tesoriere avv. Patrick Bianco, i membri avv. Sarah Stadler, avv. Sascha Schlub, avv. Athos Mecca, e avv. Vinh Giang, nonché la Segretaria generale ad interim Sara Pool. Grazie davvero di cuore».

Nessuno domanda la parola.

L'assemblea viene chiusa alle ore 18:45.

Varia

Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati

Decisione no. 543 del 3 aprile 2024

Cura e diligenza / art. 12 lett. a LLCA, art. 16 LAVv, art. 6+8 CSD;
Dignità professionale / 12 lett. a) LLCA, 16 LAVv e 27 CSD
Conflitto di interessi / 12 lett. c) LLCA, 16 LAVv e 5 + 23 CSD

1. omissis.
2. Con segnalazione di data GG.MM.AAAA, l'avv. AA si è rivolto a questa Commissione lamentando un comportamento contrario alle regole deontologiche da parte dell'avv. BB. La legale avrebbe in particolare "assunto il patrocinio e continua a patrocinare un erede nell'ambito di una vertenza civile tra coeredi e ciò dopo aver, nella sua qualità di notaio, pubblicato il testamento della defunta moglie del suo attuale cliente e madre della mia cliente, per cura della quale ho avviato un'azione civile di divisione con richieste di collazione". Il segnalante ha ritenuto che l'assunzione di un simile mandato da parte della collega, che avrebbe funto pure da notaio per la pubblicazione del testamento, e che "è stata pure retribuita dalla comunione ereditaria (e quindi anche dalla mia cliente)" costituisca un chiaro conflitto di interessi ex art. 5 CSD.

Inoltre, il segnalante si è lamentato che, in

occasione del sopralluogo con il perito giudiziario DD, la segnalata sarebbe giunta a quell'incontro chiedendo al perito un passaggio in auto da X a Y. Tale agire, secondo il segnalante, sarebbe pure lesivo delle norme deontologiche, in concreto dell'art. 12 CSD.

Da ultimo, il segnalante ha rimproverato alla segnalata il fatto che, quando egli l'ha resa edotta circa l'inopportunità del suo comportamento, offrendole tra l'altro un passaggio per il rientro, la legale non ha trovato di meglio che proferire al suo collega l'epiteto "va a quel paese!". Ciò, in dispregio dell'art. 27 CSD. Il segnalante ha in conclusione ritenuto di poter ascrivere alla segnalata un comportamento inconciliabile con i doveri professionali dell'avvocato.

3. In data GG.MM.AAAA, la Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. BB per possibile violazione degli art. 12 lett. a) LLCA, 16 LAVv e 6 + 8 CSD (cura e diligenza), 12 lett. a) LLCA, 16 LAVv e 27 CSD (dignità professionale) e 12 lett. c) LLCA, 16 LAVv e 5 + 23 CSD (conflitto di interessi).
4. Con le proprie osservazioni la segnalata ha respinto ogni addebito. Ella ha innanzitutto confermato di avere pubblicato il testamento olografo della defunta CC.

Successivamente, il di lei marito ha chiesto alla legale segnalata di assisterlo. La figlia della defunta, dal canto suo, ha contestato il testamento, così come la designazione del marito della defunta quale esecutore testamentario. Né il primo collega che rappresentava la figlia, né il qui segnalante – subentrato successivamente - nulla hanno accettato riguardo al contestato patrocinio da parte della segnalata.

Attualmente è pendente presso la Pretura competente una procedura avviata con un'azione di divisione e di collazione. La segnalata ha fatto sin da subito notare che. *“Al momento di pubblicare il testamento della defunta, non ho avuto accesso ad alcuna indicazione supplementare circa l'asse successorio o quant'altro”*.

La segnalata ha quindi confermato che, in data GG.MM.AAAA, ha chiesto al perito DD un passaggio in autovettura fino a Y, per assistere al sopralluogo nell'abitazione già intestata alla defunta e a suo marito. Tuttavia, ha sostenuto la segnalata, *“durante il tragitto, non ho in alcun modo influenzato il perito, come pure egli ha avuto modo di far presente a più riprese all'avv. AA nel corso del sopralluogo stesso”*. Era stata d'altronde la segnalata, per massima trasparenza, ad indicare al collega segnalante di avere raggiunto Y insieme al perito. Il segnalante non ha per il resto ricusato il perito, come preannunciato durante il sopralluogo.

Riguardo all'ultima censura, la segnalata ha fatto presente che il segnalante, non appena ha saputo del viaggio della collega col perito, *“ha contestato il mio agire, con toni e insistenza che mi sono parsi assolutamente eccessivi”*. Esasperata dal suo attacco verbale, la segnalata ha ammesso di aver esclamato: *“va a quel paese”*. Tuttavia, la stessa si è immediatamente scusata col collega, essendosi accorta di avere ecceduto. Il collega segnalante, ad ogni buon conto e di rimando, si è rivolto alla segnalata esclamando: *“a quel paese ci andrà tuo marito”*. Successivamente, la segnalata ha telefonato al collega, scusandosi di nuovo per l'accaduto e rassicurandolo altresì che, durante il tragitto con il perito, quest'ultimo non era stato da lei influenzato in alcun modo.

In conclusione, e visto quanto precede, la

segnalata ha chiesto a questa Commissione di non adottare qualsivoglia sanzione nei suoi confronti.

5. Le **regole professionali** che si impongono a un avvocato sono sancite esaustivamente dagli art. 12 e 13 LLCA. I codici deontologici che sussistono sul piano federale e talora cantonale (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, n. 1139) non hanno valore normativo e possono semmai servire a scopo di interpretazione purché esprimano una concezione diffusa a livello pressoché nazionale (DTF 130 II 270 cons. 3.1.1; STF 2P.4/2004 del 10 dicembre 2004, cons. 3.4; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la LLCA in: FF 1999, n. 172.2 e 233.2; STF 2a/658/2004 cons. 3.1).
6. Giusta l'**art. 12 lett. c) LLCA** l'avvocato “evita qualsiasi **conflitto** tra gli **interessi** del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense, derivante dal precetto di indipendenza (art. 12 lett. b) LLCA) e dai doveri di fedeltà e di diligenza (art. 12 lett. a) LLCA; DTF 134 II 108 segg., consid.3; sentenze del Tribunale federale 2C_427/2009 del 25 marzo 2010, consid. 2.2; 2A.535/2006 del 17 febbraio 2006, consid. 3.1; 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 pubblicata in: Pra 2005 n. 46 consid. 1.1; 2A.293/2003 del 9 marzo 2004, consid. 2). Tale principio è ripreso dal Codice svizzero di deontologia (CSD) all' art. 5, secondo cui, nello svolgere il mandato conferitogli l'avvocato non deve confondere gli interessi dei propri clienti con quelli propri o di terzi. L'avvocato non può rappresentare, consigliare o difendere più clienti nella stessa fattispecie se sussiste un conflitto d'interessi tale da porre ostacolo allo svolgimento indipendente del mandato oppure

se, considerate le circostanze specifiche del caso, esiste un rischio concreto e grave di un simile conflitto. In caso di conflitto o di rischio concreto e grave di conflitto di interessi, l'avvocato dovrà porre fine ai mandati di tutti i clienti interessati. L'avvocato non accetta mandati che comportino il rischio di violazioni della segretezza delle informazioni confidate da un cliente o se la conoscenza della fattispecie inerente al mandato potrebbe risultare pregiudizievole per quest'ultimo. In ambito giudiziario vi è una violazione dell'art. 12 lett. C LLCA laddove esiste un nesso tra due o più procedure (TF 25.3.2010, inc. 2C_688/2009, consid. 3.1 e inc. 2C_427/2009, consid. 3.2). Il nesso deve essere materiale e non solo formale (DTF 134 II 108, consid. 3). Il nesso è dato laddove la fattispecie alla base delle procedure siano identiche, nonostante queste ultime abbiano un diverso fondamento giuridico. Il dovere di fedeltà dell'avvocato non è limitato nel tempo, tanto che gli obblighi verso il mandante perdurano anche dopo la fine del rapporto contrattuale (DTF 134 II 108, consid. 3), per cui è irrilevante sapere se una delle procedure sia già terminata o ancora pendente. Sussiste un conflitto d'interessi dal momento in cui sopraggiunge la possibilità di utilizzare, coscientemente o meno, nell'ambito di un nuovo mandato, le conoscenze acquisite nell'ambito del precedente mandato coperte dal segreto professionale. L'avvocato deve quindi evitare ogni situazione potenzialmente suscettibile di comportare un simile conflitto d'interessi (DTF 22.2.2011, inc. 2C_885/2010, consid. 3.1). Un rischio puramente astratto non è tuttavia sufficiente. Il rischio di conflitto d'interessi deve essere concreto (TF 22.2.2011, inc. 2C_885/2010, consid. 3.1). Il TF ha in effetti rilevato che, per determinare l'esistenza di un conflitto d'interessi, il giudice non può esaminare la questione in astratto, basandosi su cri-

teri teorici, ma deve fondarsi su una minuziosa esposizione dei fatti (DTF 135 II 145, consid. 9.1 9.2; 134 II 108, consid. 4). La possibilità di agire in qualità di **patrocinatore contro un ex cliente** deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite. Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto di interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza (sentenza 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004, in: Pra 2005 n. 46, consid. 1.2 e riferimenti).

Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo ad elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e, di riflesso, più stretto il rapporto di fiducia instauratasi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, n. 109 seg. ad art. 12).

7. **L'art. 12 lett. a) LLCA** prescrive che l'avvocato deve esercitare la professione con **cura e diligenza**. Questa regola disciplina i rapporti fra l'avvocato e il suo cliente, ma anche con le autorità, il pubblico, la controparte ed i colleghi (DTF 130 II 276

consid. 3.2; 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 7.1.). Per la prassi ormai ben consolidata (TCA inc. 52.2019.223 del 28 maggio 2020), il principale dovere professionale che incombe all'avvocato è quello di tutelare al meglio gli interessi del proprio cliente. A tal fine egli agisce in maniera unilaterale e parziale, senza essere segnatamente tenuto a procedere sempre nel modo meno incisivo per la controparte. Può intervenire in rappresentanza dei propri clienti anche in modo energico e, per quanto necessario, adottare toni duri, senza dover misurare ogni singola parola. Entro certi limiti egli ha diritto anche all'esagerazione o addirittura alla provocazione, fintanto che le sue esternazioni abbiano un'incidenza sul caso e non si rivelino inutilmente offensive. Una simile "libertà di retorica" è concessa all'avvocato in considerazione del suo obbligo di tutela unilaterale degli interessi del proprio mandante. Egli è tenuto alla parzialità, non all'obiettività (cfr. STF 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.2 e rinvii, 2C_103/2016 del 30 agosto 2016 consid. 3.2.1 e rimandi; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.1)

Sempre per la citata sentenza del TRAM, l'adempimento dei doveri professionali non giustifica tuttavia l'impiego di qualsiasi mezzo. L'avvocato deve infatti astenersi da qualsiasi comportamento che possa compromettere la dignità della professione. Egli deve contribuire a garantire che le controversie vengano condotte in modo corretto e professionale. Da questo profilo, il particolare ruolo che ricopre l'avvocato gli impone di dare prova di un certo riserbo e di evitare di favorire un inasprimento della lite. Egli deve pertanto astenersi dal portare attacchi eccessivi alla controparte. Un comportamento inutilmente offensivo dell'avvocato disattende generalmente il suo dovere di esercitare la professione con

cura e diligenza; il fatto di esasperare inutilmente la controparte, irriducendo così ulteriormente i fronti, non può rispondere all'interesse del cliente. L'avvocato deve attenersi alla questione litigiosa ed evitare di esprimersi in violazione della buona fede. Deve segnatamente astenersi da esternazioni che, pur non apportando alcun beneficio al suo cliente, danneggiano inutilmente od offendono senza alcuna valida ragione la controparte o un terzo (cfr. DTF 130 II 270 consid. 3.2.2; STF 2C_307/2019 citata consid. 7.1.3 e rimandi, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.2; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.2). Per giurisprudenza e dottrina, l'avvocato, nei confronti della controparte, deve evitare di profferire minacce, coercizioni o usare mezzi di pressione abusivi (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, pag. 540, n. 1288). Non è il caso, se il legale minaccia la controparte di agire in causa se quest'ultima non dà seguito alle sue richieste (Aufsichtskommission ZH, 6.5.2004, ZR 104 (2005) 126 n. 29). La stessa minaccia di una denuncia penale è ammessa se i fatti la giustificano (Bohnet/Martenet, op. cit., pag. 541, n. 1291). I principi testé esposti sono essenzialmente ricordati anche dall'art. 16 LAVv - giusta il quale l'avvocato esercita la professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento.

8. Nel caso concreto, questa Commissione ritiene che, nella fattispecie, non sussistano gli estremi per la realizzazione di un potenziale **conflitto di interessi**. È incontestato che BB, in qualità di notaio, abbia proceduto a pubblicare in Pretura le ultime volontà della defunta, moglie del suo clien-

te e padre della cliente del segnalante. Tuttavia, anche se la parcella notarile emessa dal notaio relativa alla pubblicazione del noto testamento è stata onorata dalla comunione ereditaria (di cui fa parte anche la cliente del segnalante), non sono stati gli eredi ad averle conferito tale mandato.

È invece la defunta stessa che, al momento della stesura del testamento (poco importa se pubblico od olografo), si è assicurata che le sue volontà, al momento del suo decesso, venissero pubblicate ai sensi di legge. Nulla osta dunque, a mente di questa Commissione, che la segnalata abbia in un secondo tempo rappresentato un erede verso un altro, nell'ambito di un contenzioso successorio scaturito dopo la morte della testatrice. Non vi è infatti conflitto di interessi perché la segnalata non ha mai consigliato o patrocinato gli eredi, insieme o separatamente, prima del decesso della sua cliente. Diversa, ad esempio, sarebbe stata la situazione se il notaio avesse rogato un patto successorio fra la defunta e i suoi eredi. In quel caso, infatti, clienti del notaio sarebbero stati anche gli eredi e non solo la defunta e la rappresentanza di un erede contro un altro avrebbe costituito un evidente caso di conflitto di interessi.

9. Non miglior sorte merita la censura rivolta alla segnalata di aver violato le norme deontologiche, per avere chiesto un **passaggio al perito giudiziario**. Certo, da un punto di vista formale, sarebbe stato meglio non farlo. Proprio per evitare che potesse nascere il sospetto che la segnalata influenzasse, in qualche modo, durante il tragitto, il perito. Dal momento, tuttavia, che il segnalante non ha né dimostrato la propria tesi, né peraltro ricusato il perito, come aveva preannunciato di fare, la censura non merita accoglimento.

10. Si tratta ora di verificare se l'epiteto usato dalla segnalata verso il segnalante, ossia **“ma va a quel paese!”**, rappresenti o meno un'infrazione di natura deontologica. A mente di questa Commissione si tratta di un'espressione inutilmente offensiva, dal significato che, nel gergo comune, va ben al di là di quello letterale. La segnalata avrebbe dovuto senz'altro astenersi dal proferire tale esternazione che non apportava certo alcun beneficio alla sua cliente, ma offendeva il legale della controparte (cfr. DTF 130 II 270 consid. 3.2.2; STF 2C_307/2019 citata consid. 7.1.3 e rimandi, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.2; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.2). Il fatto che la segnalata fosse sotto pressione da parte del collega segnalante, durante un sopralluogo piuttosto movimentato, non muta la sostanza delle cose: se anche così fosse stato, un avvocato non deve mai reagire, in modo eccessivo e offensivo. La Commissione non dubita del fatto che la segnalata si sia scusata subito con il collega di persona e lo abbia fatto anche successivamente per telefono. Tuttavia, tali scuse possono essere unicamente tenute in considerazione nella commisurazione della pena. Infine, se fosse vero che il segnalante abbia usato, a sua volta, un epiteto identico contro il marito della segnalata, la stessa potrà, se lo vorrà, rivolgersi a questa Commissione per segnalare il fatto.

11. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale della legale segnalata debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonimento, la multa fino a CHF 20'000.00, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale. La Commissione gode di un certo margine

di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto del principio della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 CPS), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (Tribunale Cantonale amministrativo, sentenza del 23 aprile 2014, inc. no. 52.2013.173).

Nello specifico la violazione deontologica non è di grave entità, ma è data e non può essere minimizzata. Un avvocato non può o perlomeno non dovrebbe - anche in un contenzioso acceso e conflittuale - lasciarsi andare ad accuse offensive verso la controparte. Giova alla legale il fatto di avere chiesto scusa più volte al segnalante per telefono e di persona - dimostrando di avere preso coscienza del proprio errore - e di non avere precedenti. Tutto ciò considerato, si giustifica pertanto la sanzione dell'ammonimento

Decisione no. 572 del 29 gennaio 2025**Cura e diligenza / art. 12 lett. a LLCA, art. 16 LAVv, art. 6+8 CSD;****Obbligo di rendiconto / 12 lett. i), 20 LAVv e 14 + 17 CSD**

1. Omissis.
2. Con segnalazione del GG.MM.AAAA, la signora AA si è rivolta a questa Commissione lamentando la violazione di norme deontologiche da parte dell'avv. BB nella sua veste di esecutore testamentario della successione relitta dalla zia della segnalante. Quest'ultima ha criticato il legale per non averle inviato il rendiconto della propria attività. La mancata trasmissione di quel documento, da allegare alla propria dichiarazione d'imposta, avrebbe causato alla segnalante l'insorgere di ingenti debiti finanziari: nei confronti del proprio locatore (pigioni arretrate), del condominio dell'immobile ricevuto in eredità (spese condominiali) e di alcuni legali, fra cui il segnalato (per loro prestazioni). In conclusione, la segnalante ha pregato questa Commissione di aiutarla a far sì che tali debiti non aumentino.
3. In data GG.MM.AAAA, la Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. BB per possibile violazione degli art. 12 lett. a LLCA, 16 LAVv e 6 + 8 CSD (cura e diligenza) nonché degli art. 12 lett. i), 20 LAVv e 14 + 17 CSD (obbligo di rendiconto)

Chiamato a giustificarsi in merito alle asserite violazioni delle norme deontologiche, l'avv. BB, con le proprie osservazioni, ha contestato le accuse mosse nei suoi confronti. Il legale ha fatto innanzitutto notare, che la segnalante "molto più che segnalare una eventuale e contestata

violazione delle norme che regolano la professione dell'avvocato sembra intenzionata a chiedere aiuto per risanare la propria situazione finanziaria". Fatta questa premessa, il segnalato ha specificato che mai egli è o è stato l'avvocato della segnalante. Nel testamento della zia della segnalante le sono state lasciate un appartamento e un box siti a X. Ciò, sulla base di precise condizioni, tra cui una sostituzione fidecommissaria a favore dei di lei figli: al momento del decesso della segnalante, i beni immobili saranno da trasmettere a loro. Peraltro, nel medesimo testamento, si evince che gli stessi figli hanno diritto ad una parte del reddito generato da questi beni immobili. Riguardo al rendiconto di tutte le spese effettuate nella esecuzione della successione, ha poi aggiunto il legale, non corrisponderebbe al vero che la segnalante lo avesse richiesto da diversi anni. Lo ha fatto solo nel corso dell'anno AAAA: tuttavia, a detta del segnalato, tale richiesta sarebbe stata formulata in malafede. "Infatti, la signora AA è stata informata in ogni singola spesa effettuata in suo nome e per suo conto, delle spese effettuate a favore dei figli sino al momento in cui hanno raggiunto la maggiore età e dei contributi condominiali". Una parte degli altri figli, ossia quelli maggiorenni al momento del decesso della de cuius, ha comunicato all'esecutore testamentario che non gradiva che la madre sapesse delle spese sostenute. Richiesta che il segnalato ha rispettato. Ora, al momento della richiesta di rendiconto, la situazione è stata illustrata alla segnalante. Le sarebbe anche stato detto quale era il saldo del conto dove i fondi della successione venivano versati. Le sarebbe stato persino spiegato che "un rendiconto avrebbe potuto essere redatto indicando genericamente le spese sostenute per i suoi figli, senza nessuna

indicazione sugli importi e sulla persona del beneficiario”. Infatti, ha ammonito il segnalato, al momento della redazione del testamento, è stato stabilito dalla de cuius che la decisione su come spendere il reddito dell’immobile era stata demandata, in ultima analisi, al prudente e insindacabile giudizio dell’esecutore testamentario “proprio per evitare che la signora AA avesse la possibilità di “impicciarsi” delle spese richieste dai figli, [...]”.

Egli, comunque e a scampo di equivoci, non si era mai rifiutato di fornire un rendiconto. Tuttavia, al momento della richiesta, il segnalato aveva indicato alla segnalante che la redazione di una ulteriore contabilità precisa degli ultimi 14 anni pareva superflua, ritenuto appunto che la segnalante sarebbe stata informata di tutte le spese che la riguardavano e che aveva già in suo possesso un resoconto. A questa soluzione, la segnalante avrebbe dato il suo consenso. Infine, la contestazione legata al documento da allegare alla dichiarazione delle imposte appare è, a detta del segnalato, priva di significato. La segnalante non avrebbe seguito il consiglio dell’esecutore di non entrare in contatto con la persona che si occupa delle sue imposte “in modo da poter concordare la comunicazione più opportuna all’Ufficio circondariale di tassazione”. Da ultimo, il segnalato ha versato agli atti una tabella riassuntiva – consegnata alla segnalante - delle spese sostenute dalla successione a favore della segnalante, con l’accordo dei figli. Da tale documento figura un versamento complessivo di CHF YYYY, dagli anni 2012 in poi. La segnalante avrebbe ricevuto più di quanto le sarebbe spettato per testamento e non sarebbe certo colpa del segnalato se, oggi, la stessa si trova in stato di difficoltà finanziaria.

4. In data GG.MM.AAAA, la segnalante ha replicato alle osservazioni del segnalato. In un allegato contorto e spesso incomprensibile, ella ha in sostanza ripercorso la sua vita, prodotto alcuni documenti che contengono richieste di rendiconto al segnalato, ribadito di avere ingenti debiti e contestato genericamente le tesi del segnalato. La segnalante ha altresì versato agli atti, fra la copiosa documentazione, anche la tabella con le spese effettuate dall’esecutore testamentario e dal medesimo pure versata agli atti.
5. Con duplice del GG.MM.AAAA, il segnalato ha contestato le argomentazioni della segnalante e riproposto le sue. In particolare, egli ha ribadito di non essere mai stato né curatore, né avvocato della segnalante, bensì esecutore testamentario nella successione della zia. In tale veste, egli è stato incaricato dalla de cuius di amministrare l’appartamento lasciato alla segnalante. Per il resto “la signora AA in quest’ambito ha sovente sollevato delle obiezioni e contestazioni a cui chi scrive non poteva dare seguito: prima fra tutte la volontà di sapere esattamente quali erano le richieste dei figli a cui, per preciso desiderio di questi, non ho potuto dare risposta”. Il segnalato ha prodotto a tal proposito uno scritto inviato agli eredi coinvolti nel 2016, a valere quale rendiconto e a dimostrazione che il rimprovero mosso dalla segnalante è infondato, specificando che “a partire da quella data, l’unico introito della successione era il reddito dell’appartamento sito a W di cui è stato allegato nelle osservazioni [...] un resoconto delle spese fatto a favore della signora AA”. Insomma: la segnalante sarebbe stata informata delle spese sostenute per suo nome e conto. Non, tuttavia, di quelle dei figli, per i motivi esposti nelle osservazioni.

Nel Cantone Ticino, l'**autorità di vigilanza** sugli esecutori testamentari, anche in assenza di una base legale esplicita, è il Pretore (Rep. 1982 pag. 368 segg.). Ciò non significa però che l'avvocato che esercita la sua attività di esecutore testamentario sfugga per questa ragione al controllo dell'**autorità di disciplina** (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1199 pag. 895/896; Hess, Das Anwaltsgesetz des Bundes [BFGA] und seine Umsetzung durch die Kantone am Beispiel des Kantons Bern, in: ZBJV 140-2004, pag. 129, DTF 2C_257/2010, consid. 3.1). Infatti, l'esecutore testamentario non è sottoposto unicamente all'autorità di vigilanza (Pretore), ma può, separatamente, essere oggetto di un esame anche dell'autorità di disciplina della categoria professionale a cui appartiene e, segnatamente, di quella degli avvocati (BSK ZGB II - Martin Karrer, Art. 518 N 97 e citazioni). Questo orientamento è peraltro stato seguito da questa commissione (CD 19.09.1988 n. 57) e da altre autorità di vigilanza (ZBJV 139-2003 pag. 933; LGVE 1994 I 37). Una misura disciplinare non esclude, di principio, che una sanzione inflitti ad un avvocato da un'autorità di sorveglianza o giudiziaria (penale), non possa essere seguita da un'ulteriore sanzione anche da parte di una Commissione di disciplina per gli stessi fatti, allorché l'avvocato abbia svolto la sua attività in veste di esecutore testamentario o di amministratore, nel quadro di una liquidazione d'ufficio di una successione. qualora un avvocato sia già stato sanzionato disciplinarmente da un'altra autorità per gli stessi fatti, la commissione di disciplina dovrebbe tenerne conto se lo scopo e le funzioni della seconda procedura fossero già stati in tutto, o in parte, considerati nel primo procedimento (Bohnet/Martenet, op. cit., loc. cit.).

6. Le regole professionali stabilite dalla LLCA si impongono all'avvocato per ogni attività professionale che esercita (art. 11 cpv. 1 Lavv), ovvero per la rappresentanza in giustizia, per la consulenza, come pure per altre attività commerciali. Il criterio determinante, nella specie, è che l'attività di **esecutore testamentario** sia stata esercitata dall'interessato nel quadro della professione di avvocato, facendo uso del suo titolo (ZBJV, 139-2003 pag. 933; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1118-1119; Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, n. 6 all'art. 12). Così al proposito la nostra Alta Corte federale (DTF 2C_257/2010, consid. 3.1): « 3.1 La loi sur les avocats s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Elle régit l'ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil (FRANÇOIS BOHNET, Droit des professions judiciaires [cité : Professions judiciaires], 2008, n° 16). Les avocats y sont également soumis lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un contrat de fiducie, comme **exécuteurs testamentaires**, gérants de fortune ou mandataires à l'encaissement ou encore comme membres d'un conseil d'administration (WALTER FELLMANN, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, n° 6 ad art. 12 LLCA; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1119). »
7. **L'art. 12 lett. a LLCA** impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La norma è ripresa dall'art. 16 LAVV, che recita come l'avvocato esercita la sua professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige.

Quest'ultima norma non ha tuttavia un ruolo autonomo rispetto al diritto federale che elenca esaustivamente le regole professionali (DTF 4A_294/2013, consid. 3.1). Il dovere di diligenza richiede tra l'altro che il mandato venga portato avanti senza inutili perdite di tempo e che l'avvocato risponda in modo sollecito alle richieste del proprio mandante – sia che gli pervengano verbalmente, sia per iscritto – senza rimanere passivo (Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, n. 28 e 28b ad art. 12; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1203-1204). La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che disattendere il suo dovere di diligenza l'avvocato che, dopo aver assunto il mandato, rimane inattivo e silente per sei mesi alle sollecitazioni telefoniche ed epistolari del cliente (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1206, SJ 2007 II 270). Il mancato o ritardato compimento di atti è sanzionabile disciplinarmente quando la mancanza o il ritardo sono dovuti a una particolare negligenza (cfr. Sterchi, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, p. 54, Zemp, Das Luzerner Anwaltsrecht, p. 93 in BOA n. 18, pag. 33), indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. Pure l'informazione del cliente è parte integrante di un esercizio coscienzioso della professione e di un'attenta tutela degli interessi del mandante ed è protetta dal profilo disciplinare..

8. **L'art. 12 lett. i LLCA** impone all'avvocato che egli informi il cliente, regolarmente o su domanda, circa l'importo degli onorari dovuti. Tale dovere è specificato pure all'art. 20 LAVv, che statuisce come l'avvocato debba tenere le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne

derivano (cpv. 1). A richiesta egli presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari (cpv. 2). Del medesimo tenore è l'art. 21 del Codice svizzero di deontologia, che recita come l'avvocato informa regolarmente il cliente sull'ammontare del proprio onorario e sulle spese (cpv. 1) e, se il cliente lo richiede, deve presentare una fattura dettagliata (cpv. 2). Lo stesso Tribunale federale ha specificato come tale norma costituisca la versione disciplinare del dovere di rendiconto previsto all'art. 400 cpv. 1 CO, che impone all'avvocato di precisare il lavoro che ha effettuato e i costi che ha sopportato. L'avvocato deve dunque fornire al proprio cliente delle fatture dettagliate che gli permettano di determinare con precisione la sua attività. L'avvocato che non presenta una simile fattura dettagliata, malgrado ripetute richieste esplicite del cliente, viola l'art. 12 lett. i LLCA e può essere punito disciplinarmente (TF 13.08.2004 2A.18/2004, consid. 7.2.3). Dottrina e giurisprudenza aggiungono come, se da un lato l'avvocato non è obbligato a presentare spontaneamente una nota d'onorario che descriva, nel dettaglio, la propria attività e il tempo che vi ha consacrato per ogni singola "Bemühung", lo è invece dall'altro se il cliente ne fa esplicita richiesta (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785 e 2836; Fellmann/Zindel, Anwaltsgesetz, 2011, ad art. 12, n. 172). Ciò al fine di permettere al cliente di determinare con precisione l'attività dell'avvocato. Le note d'onorario, infine, devono essere accompagnate da pezze giustificative, se il cliente le richiede (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2834).

9. Questa **Commissione** non può innanzitutto che dichiararsi **competente** nel giudicare – da un punto di vista deontologico - la presente fattispecie. Il segnalato,

nella sua veste di esecutore testamentario, ha infatti fatto uso del suo titolo di avvocato in ogni corrispondenza con gli eredi e le autorità. Questa Commissione è peraltro competente, indipendentemente da un eventuale giudizio dell'autorità di vigilanza (il Pretore) sull'operato del segnalato, che, in casu, comunque non sussiste.

10. Riguardo alla contestata violazione degli art. 12 lett. a LLCA e 16 LAVv relativi al principio di **cura e diligenza** da parte dell'avvocato, questa Commissione è dell'avviso che la stessa non sia nella fattispecie data. Dalla copiosa documentazione agli atti – prodotta sia dalla segnalante, sia dal segnalato - non si può certo concludere che egli non abbia informato gli eredi, e dunque anche la segnalante, sul suo operato. Oltre ad una serie interminabile di e-mail – per altro prodotti dalla stessa segnalante e che la hanno informata e aggiornata su varie questioni – ve ne è in particolare una di data GG.MM.AAAA, trasmessa agli eredi, di ben 24 pagine, con tanto di allegati, che ha riassunto l'attività dell'esecutore testamentario nella successione. Tale mail, come se non bastasse, fa riferimento ad un precedente rendiconto risalente al gennaio 2012, con il quale il legale aveva già aggiornato gli eredi sulla procedura fino a quel momento. Nulla può essere rimproverato al segnalato in capo a questa critica deontologica.
11. Sulla violazione dell'**obbligo di rendiconto** da parte del legale, questa Commissione ritiene che, anche in questo caso, la stessa non sia data. La segnalante si è lamentata del fatto che il segnalato non le avrebbe riferito, nel dettaglio, gli esborsi dal medesimo effettuati a favore dei figli maggiorenni della segnalante,

attingendo dai redditi dell'immobile ricevuto in eredità dalla madre e destinato, alla sua morte, ai suoi figli. Il testamento, infatti, prevedeva che: “Fino al decesso di AA, i beni immobili dovranno essere gestiti dall'esecutore testamentario. Il reddito dei medesimi, dedotte le spese necessarie al mantenimento del loro valore, dovrà essere distribuito alla fine di ogni anno civile, [...], in ragione di metà a AA e metà ai di lei figli”. Ora, il legale ha affermato di avere spiegato alla segnalante, più volte e a voce, la situazione, ossia che non poteva entrare nei dettagli delle spese pagate a favore dei figli maggiorenni, dal momento che gli stessi non lo autorizzavano a rivelare quelle cifre alla madre. Anche se tale tesi non è ovviamente dimostrabile, dagli atti appare che alla segnalante è stato senz'altro consegnato un rendiconto dettagliato delle spese pagate a suo favore dall'esecutore testamentario, attingendo dagli introiti del noto immobile. Tale tabella, versata agli atti sia dalla segnalante, sia dal segnalato, riporta con esattezza gli esborsi a suo favore di CHF YYYY. Si tratta di un calcolo che non è mai stato contestato dalla segnalante. Tale importo, sulla base di un calcolo illustrato dall'esecutore testamentario nel proprio allegato di duplice, appare essere addirittura maggiore a quanto le sarebbe spettato per testamento, ossia la metà degli introiti dall'immobile (pigionie e box). A mente di questa Commissione, dal momento che il segnalato ha prodotto alla segnalante oltre ai due rendiconti del 2012 e 2016, anche la nota tabella con il resoconto delle spese a lei relative (che supererebbero di gran lunga quanto le spetterebbe per testamento), nulla può essergli rimproverato, almeno da un punto di vista deontologico. Certo egli avrebbe potuto anche allestire, come per altro dallo stesso ammesso, un ren-

dicono indicando genericamente le spese sostenute per i figli della segnalante, senza nessuna indicazione sugli importi e sulla persona del beneficiario. Così facendo, avrebbe rispettato la volontà degli eredi maggiorenni e soddisfatto pure la richiesta di rendiconto della segnalante. Tale mancanza non costituisce tuttavia e a mente di questa Commissione una violazione di natura deontologica proprio perché il legale, agendo come ha agito, ha comunque informato la segnalante su quanto speso per lei e, almeno indirettamente, anche per gli altri eredi, allestendo la nota tabella e informandola, con regolarità e a sua richiesta, sul saldo del conto dove venivano versati i proventi dei beni immobili.

12. Ne discende che, a mente di questa Commissione, dagli atti non emerge che l'avv. BB sia incorso in una violazione di norme deontologiche. Di riflesso il procedimento disciplinare non può che essere abbandonato.

Impressum

Editore

Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino,
Piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio
Telefono: 091 682 95 61
Telefax: 091 682 95 62
E-mail: info@oati.ch
Website: <http://www.oati.ch>

Comitato di redazione

Commissione del Bollettino dell'Ordine
degli Avvocati del Cantone Ticino

Avv. Philip Jackson,
Segretario generale OATI, coordinatore
Piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio
segretariogenerale@oati.ch

Avv. Sascha Schlub,
Vicepresidente OATI, membro
Via S. Balestra 2, 6901 Lugano
Telefono: 091 910 19 19
info@gaggini-partners.ch

Avv. Ivan Paparelli,
Presidente OATI, membro
Via Canova 5, 6901 Lugano
Telefono: 058 200 31 00
info@kellerhals-carrard.ch

Distribuzione

Segretariato OATI
Piazza del Ponte 4
6850 Mendrisio

Grafica di copertina

Antonio Bertossi
Designer SUP in Comunicazione visiva - 2010
at@pantonio.ch

Cristina Orrù Graphic Design
Via San Gottardo 68, 6828 Balerna

Stampa

Pedrazzini Tipografia SA
Via Varenna 7, 6600 Locarno
Telefono: 091 751 77 34
print@pedrazzinitipografia.ch

Tiratura

1150 esemplari
2 numeri l'anno: primavera e autunno

Chiusura redazionale

31 luglio 2025

Abbonamento annuale: CHF 25.00
Numero singolo: CHF 15.00



PAGANINI SOFTWARE

AvoPlus

per Studi Legali e Notarili
All-in-One

Alte prestazioni. Costi contenuti. Grande affidabilità.

AvoPlus è un software completo e intuitivo All-In-One che semplifica la gestione quotidiana delle attività garantendo efficienza, controllo e visione strategica in studi di ogni dimensione.

AvoPlus ha il valore aggiunto di tutta la nostra esperienza maturata in diversi anni a stretto contatto con Studi Legali e Notarili.

Richiedete una demo per scoprirne tutti i vantaggi.

Versioni e canone annuo di Licenza + Software Update:

- Lite, essenziale ed immediata, costo per 2 utenti: CHF 1.000.- + Iva
- Professional, tutto sotto controllo, costo per 2 utenti: CHF 1.750.- + Iva
- Advanced, il top dell'efficienza, costo per 2 utenti: CHF 2.000.- + Iva
25 utenti: CHF 5.000.- + Iva

Per ogni utente aggiuntivo da CHF 100.- ai CHF 200.- + Iva a seconda della versione.

Nr 5 ore avviamento e istruzione senza costi.

www.paganinissoftware.ch



Apprendimento immediato



AI -work in progress



Multi-language



Cross-Platform